

ERIK FURNO

# Giudicato costituzionale

Estratto da:

## DIGESTO

*delle Discipline Pubblicistiche*

*Aggiornamento*

\*\*\*\*\*

diretto da  
Rodolfo Sacco

a cura di  
Raffaele Bifulco – Alfonso Celotto – Marco Olivetti

**UTET**  
GIURIDICA

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia

---

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.L.

---

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.*

Composizione: Sinergie Grafiche S.r.l. - Corsico (MI)  
Finito di stampare nel mese di gennaio 2021  
dalla Stamperia Artistica Nazionale S.p.A.  
Via Massimo D'Antona, 19 – 10028 Trofarello (TO)

## INDICE

Autodeterminazione (principio di) di ANTONIO RUGGERI . . . . .	p. 1
Beni comuni di ALBERTO LUCARELLI . . . . .	» 21
Blockchain (diritto pubblico) di MARIA FRANCESCA MONTEROSI . . . . .	» 29
Buon costume (diritto costituzionale) di ROBERTO PERRONE . . . . .	» 39
Cambiamento climatico (diritto costituzionale) di MICHELE CARDUCCI . . . . .	» 51
Comune (ordinamento) di ALESSANDRO STERPA e CLAUDIA TUBERTINI . . . . .	» 75
Confessioni religiose (finanziamento delle) di VINCENZO PACILLO . . . . .	» 91
Diritto al cibo (food security) di SIMONE PITTO . . . . .	» 111
Disposizioni transitorie (diritto costituzionale) di PAOLO SCARLATTI . . . . .	» 137
Economia circolare (diritto pubblico) di FRANCESCO DE LEONARDIS . . . . .	» 161
Genere (diritto costituzionale) di GABRIELE MAESTRI . . . . .	» 185
Giudicato costituzionale di ERIK FURNO . . . . .	» 207
Indennità parlamentare di JACOPO FERRACUTI . . . . .	» 227
Insorti (diritto internazionale) di PIETRO PUSTORINO . . . . .	» 241
Intercettazioni (diritto costituzionale) di FLORIANA LISENA . . . . .	» 257
Minore (superiore interesse del) di ELISABETTA FRONTONI . . . . .	» 271
Parlamento europeo di NICOLA LUPO e ANDREA MANZELLA . . . . .	» 285
Regionalismo differenziato di ANDREA PATRONI GRIFFI . . . . .	» 317
Sicurezza (diritto costituzionale) di GIOVANNA PISTORIO . . . . .	» 339
Sindacati militari di GIACOMO CANALE . . . . .	» 365
Smart City di CRISTIANA LAURI . . . . .	» 377
Solidarietà (diritto pubblico) di FELICE GIUFFRÈ . . . . .	» 397
Statuti speciali di DANIELE CODUTI . . . . .	» 425
Trapianto di organi (diritto costituzionale) di FRANCESCA PIERGENTILI . . . . .	» 459

Utilità sociale di ALESSIO VACCARI . . . . .	» 475
Vaccinazioni (obbligo di) di CELESTE CHIARIELLO . . . . .	» 487

## Giudicato costituzionale

**Bibliografia:** AA.VV., *Scritti in onore di V. Crisafulli*, Padova, 1985; AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, 1988; AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989; AA.VV., *Giudizio "a quo" e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990; AA. VV., *Il processo costituzionale: la tipologia delle decisioni*, FI, 1998, 143 ss.; AA.VV., *Il precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, a cura di Pedrazza Gorlero, Padova, 2008; AA.VV., *Giudicato e funzione legislativa*, GI, 2009; ABBAMONTE, *Il processo costituzionale italiano*, I, Napoli, 1957; ADAMO, *Nel dialogo con la Corte di giustizia la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale anche nel giudizio incidentale. Note a caldo sull'ord. n. 207/2013*, *Forum Quad.C.*, 2013; ANZON, *Autorità di precedente ed efficacia di "giudicato" delle sentenze di accoglimento nei giudizi sulle leggi*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, 1988; ID., *Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi*, Milano, 1995; ID., *Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi. L'esperienza italiana alla luce di un'analisi comparata sul regime del Richterrecht*, Milano, 1995; ID., *Il rispetto del «giudicato costituzionale»: un severo richiamo della Corte al legislatore*, *GiC*, 2010; ALLORIO, *Nuove riflessioni in tema di giurisdizione e giudicato*, *RDC*, 1957; AMOROSO-PARODI, *Il giudizio costituzionale*<sup>2</sup>, Milano, 2020; ANGIOLINI, *La Corte senza il "processo", o il "processo" costituzionale senza processualisti?*, in AA.VV., *La giustizia costituzionale a una svolta*, a cura di Romboli, Torino, 1991, 63; ID., *Processo giurisdizionale e processo costituzionale*, *FI*, 1995; AZZARITI, *Gli effetti delle pronunce sulla costituzionalità delle leggi (1950)*, ora in *Problemi attuali di diritto costituzionale*, Milano, 1951; BARBERA, *Giudicato costituzionale e poteri del legislatore*, *GiC*, 1963; BARTOLE, *Pregiudiziale comunitaria ed "integrazione" di ordinamenti*, *Re*, 2008; BIN, *L'ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione*, Milano, 1996; BOGNETTI, *La Corte costituzionale tra procedura e politica*, in AA.VV., *Giudizio "a quo" e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990; BONOMI, *Ai fini della violazione del giudicato costituzionale è necessario che la legge dichiarata incostituzionale e quella riproduttiva siano perfettamente identiche?*, *Forum Quad. C.*, 2013; ID., *Le questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni su cui è già intervenuta sentenza di accoglimento: aspetti problematici*, *Rivistaic*, n. 4/2016; CALVANO, *Lo stare decisis nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, *GiC*, 1996; ID., *Brevi note in tema di giudicato costituzionale in occasione del d.l. 28 agosto 1996 n. 444, contenente disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva*, *GiC*, 1996; CARLASARE, *Perplexità che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto*, *GiC*, 2001; CARNEVALE, *La declaratoria di illegittimità costituzionale "differita" fra l'esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il problema dell'auto-attribuzione di potere da parte del giudice delle leggi*, *DPb*, n. 2/2015; CASTORINA, *"Certeza del diritto" e ordinamento europeo: riflessioni intorno ad un "principio comune"*, in PIRUZZELLA-TERESI-VERDE, *Il parametro nel giudizio di costituzionalità*, Torino, 2000; CATELANI, *La determinazione della "questione di legittimità costituzionale" nel giudizio incidentale*, Milano, 1993; ID.,

*Sull'ammissibilità della riproposizione di questioni già decise con sentenza di accoglimento (sent. n. 17/1992, in AA.VV., La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato, a cura di Anzon-Caravita-Luciani-Volpi, Torino, 1993; CELOTTO, Problemi derivanti dalla ennesima negazione del c.d. giudicato implicito delle sentenze costituzionali, GiC, 1997; ID., Corte costituzionale e legislatore. Riflessioni sugli interventi normativi volti a limitare l'efficacia nel tempo di decisioni di incostituzionalità, in MODUGNO, Trasformazioni della funzione legislativa, I, Vincoli alla funzione legislativa, Milano, 1999; ID., Razionalità vs. ragionevolezza nel controllo di costituzionalità (a margine di un concorso dichiarato incostituzionale per la terza volta), GiC, 2012; ID., Chiasmi sul giudicato costituzionale, GiC, 2013; CERRI, Il profilo tra argomento e termine della questione di costituzionalità, GiC, 1978; ID., Competenza, atto e rapporto nel conflitto di attribuzioni, in Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli, Padova, 1985; ID., Sindacato di costituzionalità- I) «Ordinamento italiano», in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1991; ID., «Conflitti di attribuzione», in Enc. giur., VIII, Roma, 1996; ID., Appunti sul c.d. "giudicato costituzionale", in AA.VV., Giudicato e funzione legislativa, GI, 2009; ID., Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012; ID., Giustizia costituzionale, Napoli, 2019; CERVATI, Tipi di sentenze e tipi di motivazioni nel giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi, in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988; CHELI, Sulla correzione degli errori materiali e sull'ammissibilità della revocazione per le sentenze della Corte costituzionale (Nota a sent. 17 del 1959), *GiC*, 1959; ID., Legge retroattiva di sanatoria e giudicato costituzionale, *GiC*, 1963; CHIEPPA, Ancora sulla violazione ed elusione del giudicato costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale, alla luce della "primazia" della Costituzione, *GiC*, 2017; CHIOVENDA, Cosa giudicata e preclusione, *RISG*, 1933; ID., Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1935, ristampa 1960; ID., Sulla cosa giudicata, in CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale, Milano, 1993; CHIZZINI, sub art. 2909, in *Comm. Cian e Trabucchi*, Padova, 2014; ID., La tutela giurisdizionale dei diritti, in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da Busnelli, Milano, 2018; COMOGGIO, Inoppugnabilità e limiti di correzione delle pronunzie costituzionali, *GiC*, 1991; CONSOLO, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato, Padova, 1989; ID., Le decisioni della Corte costituzionale debbono essere suscettibili di revocazione?, *CorG*, 1989; COSTANZO, Nonostante la "sordina", la musica resta incerta (ancora in tema di revocazione delle decisioni della Corte costituzionale), in *Scritti in onore di S. Galeotti*, I, Milano, 1989; ID., Il dibattito sul giudicato costituzionale nelle pagine di "Giurisprudenza costituzionale" (note sparse su un tema di perdurante attualità), in *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della rivista "Giurisprudenza costituzionale"* per il cinquantesimo anniversario, a cura di Pace, Milano, 2006; CRISAFULLI, «Riproduzione» o «conferma» di norme dichiarate incostituzionali, *GiC*, 1966; ID., Le sentenze «interpretative» della Corte costituzionale, in AA.VV., *Studi in memoria di T. Ascarelli*, V, Milano, 1969; ID., *Giustizia costituzionale e potere legislativo*, *DS*, 1978; ID., *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984; CRISTIANO, *Le decisioni interpretative di rigetto*, in SCUDIERO-STAIANO, *La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte costituzionale**

(1988-1998), Napoli, 1999; DAL CANTO, «Giudicato, costituzionale», in *Enc. dir.*, Agg. V, Milano, 2001; ID., *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2002; ID., *sub art. 137*, in *Comm. alla Cost. Bifulco-Celotto-Olivetti*, III, Torino, 2006; ID., *La violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore per immediata e reiterata riproduzione normativa*, *GI*, 2011; ID., *Sulla violazione del giudicato costituzionale la Corte fa la voce grossa*, *GiC*, 2012; ID., *I punti fermi della Corte costituzionale sul giudicato costituzionale*, *GiC*, 2018; D'AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Torino, 1991; ID., *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, Milano, 1993; ID., *Struttura ed effetti delle decisioni*, in AA.VV., *I principi generali del processo comune ed il loro adattamento alle esperienze della giustizia costituzionale*, Torino, 2008; D'ATENA, *Lezioni di diritto costituzionale*<sup>4</sup>, Torino, 2018; D'ORAZIO, *Il legislatore e l'efficacia temporale delle sentenze costituzionali (nuovi orizzonti o falsi miraggi?)*, *GiC*, 1988; ELIA, *Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (ottobre '81-luglio '85)*, in AA.VV., *Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985, 299 ss.; ESPOSITO, *Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia*, in *Saggi sulla Costituzione italiana*, Padova, 1954; ID., «Inesistenza» o «illegittima esistenza» di uffici ed atti amministrativi per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme organizzative?, *GiC*, 1960; FALZEA, *Aspetti problematici del seguito legislativo alle sentenze della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi*, Milano, 2000; FAZZALARI, «Procedimento e processo (teoria generale)», in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986; ID., *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1996; FENUCCI, *In tema di revocazione delle sentenze della Corte costituzionale*, *RTDPC*, 1999; FOIS, *Considerazioni sul tema*, in AA.VV., *Giudizio "a quo" e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990; FLORENZANO, *L'oggetto del giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato*, Trento, 1994; FURNO, *La Corte costituzionale impone l'obbligo del rispetto del giudicato costituzionale. A margine di Corte cost. n. 169/2015*, *Forum Quad. C*, 2015; ID., *La modulazione nel tempo delle decisioni della Corte costituzionale: un'occasione mancata dalla riforma c.d. Renzi-Boschi*, *Forum Quad. C*, 2016; GARBAGNATI, *Sull'efficacia delle decisioni della Corte costituzionale*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, IV, Padova, 1950; GAROFOLI-FERRARI, *Manuale di diritto amministrativo*<sup>12</sup>, Molfetta, 2018; GENNUSA, *Il primo rinvio pregiudiziale da Palazzo della Consulta: la Corte costituzionale come giudice europeo*, *Quad. C*, 2008; GORLA, «Precedente giudiziario», in *Enc. giur.*, XXIII, Roma, 1996; GRANATA, *La giustizia costituzionale nel 1997*, *FI*, 1998; GRASSI, *Correzione o interpretazione autentica delle sentenze della Corte costituzionale?*, *GiC*, 1973; ID., *Il giudizio costituzionale sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni*, Milano, 1985; ID., «Conflitti costituzionali», in *Digesto/pubbl.*, III, Torino, 1989; GIANFORMAGGIO, «Certeza del diritto», in *Digesto/civ.*, II, Torino, 1988; GROTTANELLI DE' SANTI, *I conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni*, Milano, 1961; LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo. (Un'indagine sul «seguito» delle pronunce costituzionali)*, *GiC*, 2000; ID., *Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione". Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?*, a cura di Malfatti-Romboli-Rossi, Torino, 2002; ID., *sub art. 136*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, a cura di Clementi-Cuocolo-Rosa-Vigevani, II, Bologna, 2018; LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, Milano, 1935, rist. 1962 e 1983; ID., «Giudicato (dir. proc. civ.)», in *Enc. giur.*, XXXV, Roma, 1989; ID., *Unità del giudicato*, in *Studi in onore di Enrico Allorrio*, I, Milano, 1989; LOLLO, *Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte. I giudizi sulle leggi in via incidentale*, *Rivista*, n. 2/2011; LOLLO-MORELLI, *Vincolo del giudicato e ruolo della Corte*, *Rivista*, n. 2/2011; LOSANA, *La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul "giudicato costituzionale"*, *GI*, 2013; LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984; ID., *La modulazione degli effetti temporali nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni '90*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989; LUPO, *Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema "a rete" di tutela dei diritti in Europa*, *Federalismi.it*, 2019; MALFATTI-PANIZZA-ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*<sup>6</sup>, Torino, 2018; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2019; MANFRELOTTI, *Effetti del giudicato costituzionale reso in sede di conflitto intersoggettivo e validità degli atti amministrativi*, *GiC*, 2006; MARTINES, *Diritto costituzionale*<sup>13</sup>, a cura di Silvestri, Milano, 2013; MARTINES-RUGGERI-SALAZAR, *Lineamenti di diritto regionale*, Milano, 2008; MENCHINI, «Regiudicata civile», in *Digesto/civ.*, XVI, Torino, 1997; MARCENÒ, *sub art. 137*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, a cura di Clementi-Cuocolo-Rosa-Vigevani, II, Bologna, 2018; MARINELLI, «Precedente giudiziario», in *Enc. dir.*, Agg., VI, Milano, 2002; MAZZIOTTI, *I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato*, Milano, 1972; MEZZANOTTE, *Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989; ID., *Processo costituzionale e forma di governo*, in AA.VV., *Giudizio "a quo" e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990; MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sulla autonomia del giudizio costituzionale*, *RDP*, 1966; ID., *La Corte costituzionale italiana oggi*, in AA.VV., *Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985; ID., «Validità (dir. cost.)», in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993; ID., *Prerogative (o privilegi?) costituzionali e principio di uguaglianza*, *GiC*, 2009; ID., *Introduzione*, in AA.VV., *Giudicato e funzione legislativa*, *GI*, 2009; MORELLI, *Sentenze di rigetto della Corte costituzionale ed effetti preclusivi nel "giudizio" a quo*, *GiC*, 1986; ID., *sub art. 137*, in *Comm. breve Paladini-Crisafulli*, Padova, 1990; ID., *L'illegittimità cosequenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività della tutela*, Soveria Mannelli (CZ), 2008; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, II, 1976; MOTTO, *Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale*, Torino, 2012; NIGRO, *Giustizia amministrativa*<sup>6</sup>, Bologna, 2002; OLIVIERO, *sub art. 2909*, in *Comm. Cian e Trabucchi*, Padova, 2020; ONIDA, *Il problema dell'interpretazione nei rapporti tra il giudizio costituzionale ed i giudizi ordinari*, in AA.VV., *Riforme della Costituzione e cultura giuridica*, Pisa, 1998; PACE, *Corte costituzionale e «altri giudici», tra «garantismo» e «sensibilità politica»*, in AA.VV., *Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli*, Milano, 1985; ID., *Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989, ora in PACE, *Per la Costituzione. Scritti scelti*, I, Napoli, 2019; ID., *Superiorità della Costituzione ed efficacia immediata della sentenza di incostituzionalità*, *GiC*, 1997; ID., *Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi*, *GiC*, 2014; PADULA, *Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, giudicato costituzionale e vincolo nei confronti dell'attività amministrativa e dei giudizi amministrativi e ordinari*, in AA.VV., *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull'ammissibilità del referendum abrogativo*, a cura di Pinardi, Torino, 2007; PANIZZA, *Una analisi giurisprudenziale sulla correzione delle omissioni o degli errori materiali contenuti nelle pronunce della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Scritti in onore di G. Silvestri*, Torino, 2016; PANUNZIO, *Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989; PARODI, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Torino, 1996; ID., *sub art. 136*, in *Comm. alla Cost.*, Torino, 2006; PEGORARO, *La Corte e il Parlamento. Sentenze-indirizzo e attività legislativa*, Padova, 1987; ID., *Linguaggio e certezza della legge nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1988; PENSOVECCHIO LI BASSI, «Conflitti fra regioni e Stato», in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961; PERINI, *Il seguito e*

l'efficacia delle decisioni costituzionali nei conflitti fra poteri dello Stato, Milano, 2003; ID., *Il «seguito» delle decisioni costituzionali in materia di conflitti di attribuzione tra poteri*, in AA.VV., «Efficacia» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di Bin-Brunelli-Pugiotto-Veronesi, Napoli, 2006; PIERANDREI, *Le decisioni degli organi della giustizia costituzionale (natura, efficacia, esecuzione)*, RISG, 1954; ID., «Corte costituzionale», in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962; PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano, 1993; PISANESCHI, *I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Presupposti e processo*, Milano, 1992; PIZZORUSSO, «Stare decisis» e Corte costituzionale, in TREVES, *La dottrina del precedente e la giurisprudenza della Corte costituzionale*, Torino, 1971; ID., *Delle fonti del diritto. Artt. 1-9*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1977; ID., *sub art. 136*, in *Comm. della Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1981; ID., «Conflitti», in *NN.D.I.*, App., II, Torino, 1981; ID., *sub art. 137*, in *Comm. della Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1981; ID., «Certezza del diritto, II) Profili applicativi», in *Enc. giur.*, VI, Roma, 1988; ID., *Uso e abuso del diritto processuale costituzionale*, in AA.VV., *Diritto giurisprudenziale*, a cura di Bessone, Torino, 1996; ID., *Sistemi giuridici comparati*, Milano, 1998; POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale (Contributo ad una teoria dell'invalidità costituzionale della legge)*, Padova, 1997; PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente»*. Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994; PUGLIESE, «Giudicato civile (dir. vig.)», in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1968; REDENTI, *Legittimità delle leggi e Corte costituzionale*, Milano, 1957; REPETTO, *La Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE anche in sede di giudizio incidentale: non c'è mai fine ai nuovi inizi*, [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it); RESCIGNO, *Riflessioni sulle sentenze manipolative*, GiC, 1989; ROMBOLI, *Carattere preclusivo delle decisioni d'inammissibilità della Corte costituzionale, errori di fatto e ammissibilità della revocazione*, RDP, 1989; ID., *Decisioni di inammissibilità o fondate su errore di fatto e limiti alla riproposizione da parte del giudice a quo della stessa questione nel corso del medesimo giudizio*, in AA.VV., *Giudizio «a quo» e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990; ID., *Il contrasto fra motivazione e dispositivo come presupposto della correzione di errori materiali ed efficacia della interpretazione da parte della Corte di proprie precedenti decisioni*, GiC, 1991; ID., *Diritti fondamentali, tecniche di giudizio e valore delle disposizioni processuali*, in *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, a cura di Romboli, Torino, 1994; ID., *La Corte costituzionale e il suo processo*, FI, 1995; ID., *L'obbligo per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, *Forum Quad. C.*, 6-4-2015; ROMBOLI-ROSSI, «Giudizio di legittimità costituzionale», in *Enc. dir.*, V Agg., Milano, 2001; RUGGERI, *Le attività «conseguenziali» nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore (premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica)*, Milano, 1988; ID., *La Corte costituzionale: un «potere dello Stato» ... solo a metà*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, 1988; ID., *Storia di un «falso»*. L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale, Milano, 1990; ID., *Fonti, norme, criteri ordinari. Lezioni*, Torino, 2001; ID., *I principi generali del processo comune ed il loro adattamento alle esperienze della giustizia costituzionale*, in AA.VV., *I principi generali del processo comune ed il loro adattamento alle esperienze della giustizia costituzionale*, Torino, 2008; ID., *Alla ricerca dell'identità del «diritto processuale costituzionale»*, *Forum Quad. C.*, 2009; RUGGERI-SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*<sup>6</sup>, Torino, 2019; RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova, 2000; ID., *Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d'incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla Robin Tax*, *Rivistaaica*, n. 2/2015; ID., *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, *Rivistaaica*, n. 2/2019; SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, 1996; SALERNO, *Il referendum*, Padova,

1992; SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi*, RTDP, 1959; ID., *Rapporti tra giustizia comune e giustizia costituzionale in Italia (esperienze di un dodicennio)*, Padova, 1968; SATTA, *Giustizia amministrativa*, Padova, 1993; SEGNI, *Della tutela giurisdizionale in generale (artt. 1908-2909)*, *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1953; SICLARI, *Effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, GI, 1999; SORRENTI, *Il seguito «rovesciato»: le decisioni interpretative di rigetto e l'attività del legislatore*, in RUGGERI-SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, GiC, 1981; SORRENTINO, *sub art. 137*, in *Comm. della Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1981; ID., *Considerazioni sul tema*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989; SILVESTRI, «Legge (controllo di costituzionalità)», in *Digesto/pubbl.*, IX, Torino, 1994; ID., *Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi*, Milano, 2000; SPADARO, *La «norma» o piuttosto la «situazione normativa» quale oggetto del giudizio costituzionale? Una manipolativa di rigetto «dottrinale» che dice e non dice (in margine alla sent. Cost. n. 84/1996)*, GiC, 1996; ID., *I limiti «strutturali» del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q. l. c.*, *Rivistaaica*, n. 4/2019; TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*<sup>4</sup>, Torino, 2000; ZAGREBELSKY, *Errore di fatto e sentenze della Corte costituzionale*, GiC, 1967; ID., «Processo costituzionale», in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987; ID., *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988; ID., *Diritto processuale costituzionale?*, in AA.VV., *Giudizio «a quo» e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990; ZAGREBELSKY-MARCONO, *Giustizia Costituzionale*, Torino, 2018; ZICCHITTO, *Il primo rinvio pregiudiziale da Palazzo della Consulta: verso il superamento della teoria dualista?*, *Quad. C.*, 2008.

**Legislazione:** artt. 136, 137 Cost.; 2909 c.c.; 324 c.p.c.; art. 1 l. cost. 9-2-1948, n. 1 (norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale); art. 30, l. 11-3-1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. L'art. 137, ult. co., della Costituzione. – 3. L'art. 136, 1° co., della Costituzione. – 4. Le pronunce costituzionali suscettibili di «passare in giudicato»: a) le decisioni di rigetto; b) le decisioni di accoglimento. – 5. Il dibattito dottrinario. – 6. La violazione del giudicato costituzionale: a) nei giudizi di legittimità costituzionale; b) nei conflitti di attribuzione; c) nei giudizi di ammissibilità del referendum.

### 1. Premessa.

Il sintagma «giudicato costituzionale» non trova riscontro in alcun dato testuale, ma viene variamente desunto dal dato positivo fornito dagli artt. 136, 1° co., e 137, 3° co., Cost. (1) e dalle norme presenti nell'ordinamento, oltre che dal raffronto, nonostante le rilevanti diversità dei vari impianti processuali (2), con i giudicati nascenti dai giudizi civili, penali e amministrativi (3).

Nel prendere spunto dall'ultimo comma dell'art. 137 Cost., in virtù del quale «contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione» (4), occorre evidenziare come la stessa Corte si avvalga di tale norma «per escludere che possa essere rimesso in discussione in una qualsiasi ulteriore sede ciò che ha deciso nell'esercizio della sua giurisdizione» (5).

In generale, la Corte esclude che possa essere discusso in un conflitto quanto deciso in sede di ammissibilità di una richiesta referendaria (6) o possa essere rimessa in discussione nel medesimo giudizio

a quo la q. l. c. già rigettata (7) o possa essere ridiscussa, in sede di giudizio incidentale, una questione oggetto di un conflitto già deciso (8) o valorizzata in sede di giudizio principale la mancata partecipazione di un Presidente di Regione al Consiglio dei Ministri per questioni di interesse regionale, quando sul punto sia già intervenuta una sentenza di rigetto in sede di conflitto intersoggettivo (9).

In disparte il dibattito sulla natura giurisdizionale o meno della Corte costituzionale (10) e sull'eventuale configurabilità di un vero e proprio processo costituzionale (11), è noto che i termini "giudicato", ovvero "cosa giudicata", vengono adoperati, in generale, per designare la sentenza o altro provvedimento giudiziale non più suscettibile di impugnazione e, come tale, non più rimovibile (12).

L'art. 2909 c.c., secondo cui «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa», regola il fenomeno della c.d. "cosa giudicata sostanziale", da porre in relazione con il tipico valore vincolante della sentenza quale l'immutabilità dei suoi effetti; mentre l'art. 324 c.p.c. disciplina la c.d. "cosa giudicata formale", consistente nella non impugnabilità della sentenza, dal momento in cui non sono più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione (*immutabilità della sentenza come atto*) (13), fatte salve le sole impugnazioni c.d. straordinarie (14).

L'art. 136, 1° co., Cost., nel prevedere che «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione», pone il problema della definitività della sentenza di "accoglimento" erga omnes e, quindi, anche nei confronti del legislatore, individuando l'efficacia sostanziale del giudicato costituzionale.

Il successivo art. 137, 3° co., Cost., disponendo la non impugnabilità delle relative decisioni, definisce l'inattecabilità e l'immodificabilità della dichiarazione di incostituzionalità e, quindi, l'efficacia formale del giudicato costituzionale, ove l'attributo «formale» si contrappone a «sostanziale» ed equivale a «processuale».

Non si tratta, però, di due diverse specie di «cosa giudicata», bensì di due diversi aspetti di un'unica cosa giudicata, peraltro complementari come le due facce della stessa medaglia, presupponendo la cosa giudicata sostanziale la definitività della decisione e, quindi, il passaggio in cosa giudicata formale della sentenza.

Per il Liebman, infatti, la «cosa giudicata», la cui ratio può rinvenirsi nella garanzia della certezza del diritto e nell'effettività della tutela, rende immutabile sia la decisione in quanto atto (giudicato formale), che il suo contenuto (giudicato sostanziale) (15),

con riferimento sia agli effetti dichiarativi, che a quelli costitutivi della decisione (16), in modo da rendere irretrattabili le pronunce rese dall'autorità giudiziaria.

In altri termini, la cosa giudicata «si sostanzia non in un effetto specifico della decisione giurisdizionale ma in una particolare "qualità" riferibile a tutti i possibili effetti della stessa, siano essi di accertamento oppure costitutivi, indipendentemente dal tipo di decisione e a prescindere dall'attribuzione di un bene della vita» (17).

Il punto nodale è se tale istituto processuale possa estendersi anche alle pronunce della Corte costituzionale, il cui grado di efficacia muta a seconda dell'esito del giudizio (*secundum eventum litis*) e le cui decisioni possono essere successivamente mutate, laddove il proprium del giudicato è la *stabilità* e la *immutabilità* della regola racchiusa nella decisione (18).

(1) CERRI, *Appunti sul c.d. "giudicato costituzionale"*, in AA.VV., *Giudicato e funzione legislativa*, GI, 2009, 2831 ss.

(2) Utilizza l'espressione «giudicato costituzionale» RUGGERI, *Le attività «conseguenziali» nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore*, Milano, 1988, 52 ss., che ritiene impossibile appiattare il giudicato costituzionale sui giudicati comuni «ciascuno dei quali essendo governato dai suoi propri principi e soggetto ad un regime complessivo singolare». Secondo PIERANDREI, «Corte costituzionale», in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 951, occorre tenere presenti le peculiarità del processo costituzionale e dei fini cui esso risponde, senza poter procedere ad un'automatica estensione ad esso delle categorie processuali degli altri processi.

(3) Per ZAGREBELSKY, «Processo costituzionale», in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987, 672, la categoria del giudicato costituzionale deve essere intesa con notevole elasticità, considerati gli effetti erga omnes della sentenza costituzionale, tali da distinguerla dalle sentenze emesse da altri organi giurisdizionali, la cui efficacia è circoscritta alle parti ed ai loro aventi causa. Secondo tale A., «la formula del "giudicato costituzionale" non è dunque un riferimento meccanico a un concetto definito altrove: essa è la sintesi che indica la particolare stabilità delle decisioni di accoglimento e la loro resistenza ai tentativi di porla nel nulla».

(4) L'art. 137, 3° co., è l'unica disposizione relativa al c.d. processo costituzionale, che si riferisce in via indiretta al tema del giudicato, in quanto l'art. 136, 1° co., non attiene propriamente a tale questione, ma a quella, ad essa collegata, dell'efficacia delle decisioni di accoglimento della Corte.

(5) CERRI, *op. loc. cit.*

(6) C. Cost., 26-2-1998, n. 29, *GiC*, 1998, 176 ss., con cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità, per contrasto con l'art. 137, 3° co., Cost., dei ricorsi regionali in quanto diretti a «censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giurisdizione della Corte» (punto 3 del Cons. dir.).

(7) Giurisprudenza pacifica a partire da C. Cost., 11-7-1961, n. 54, *GiC*, 1961, 1057.

(8) C. Cost., ord. n. 344/2000.

(9) C. Cost., 2-4-1999, n. 111, *GiC*, 1999, 967, secondo cui «una ulteriore decisione di merito si configurerebbe infatti come un inammissibile bis in idem» (punto 3 del Cons. dir.).

(10) La Corte costituzionale, pur non qualificandosi inizialmente come «giudice» (C. Cost., 23-3-1960, n. 13, *GiC*, 1960, 123 ss.), si riconosce poi tale a partire dall'ord. 9-4-1960, n. 22, *GiC*, 1960, 210, allorquando solleva di fronte a sé stessa questioni di legittimità costituzionale. Di recente, la Corte ha sollevato una que-



stione di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio in via principale (ord. n. 114/2014, poi accolta con la sent. n. 255/2014), qualificandosi quale giudice in senso sostanziale seppur «ai limitati fini del giudizio costituzionale». La stessa Corte si riconosce espressamente quale «giudice» ai fini del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando che «pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, (essa) costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni – per il disposto dell'art. 137, terzo comma, Cost. – non è ammessa alcuna impugnazione); essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE» (ord. n. 103/2008, su cui BARTOLE, *Pregiudiziale comunitaria ed "integrazione" di ordinamenti*, *Re*, 2008, 898; GENNUSA, *Il primo rinvio pregiudiziale da Palazzo della Consulta: la Corte costituzionale come giudice europeo*, *Quad. C*, 2008, 612; ZICCHITU, *Il primo rinvio pregiudiziale da Palazzo della Consulta: verso il superamento della teoria dualista?*, *ivi*, 615). Con l'ord. n. 207/2013 (su cui REPETTO, *La Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE anche in sede di giudizio incidentale: non c'è mai fine ai nuovi inizi.*, *www.diritticomparati.it*, 2013, e ADAMO, *Nel dialogo con la Corte di giustizia la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale anche nel giudizio incidentale. Note a caldo sull'ord. n. 207/2013*, *Forum Quad. C*, 24-7-2013) tale possibilità è stata poi estesa anche ai giudizi promossi in via incidentale. Da ultimo, nell'ord. n. 117/2019, su cui LUPO, *Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema "a rete" di tutela dei diritti in Europa*, *Federalismi.it*, 10-7-2019, la Corte riconosce essere «essa stessa "organo giurisdizionale" ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

(11) In senso positivo PIERANDREI, «Corte costituzionale», cit., 874; LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984, 214 ss.; PACE, *Corte costituzionale e «altri giudici», tra «garantismo» e «sensibilità politica»*, in AA.VV., *Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli*, Milano, 1985, 587 ss.; ZAGREBELSKY, *Diritto processuale costituzionale?*, in AA.VV., *Giudizio "a quo" e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990, 105 ss.; D'AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Torino, 1991, 50; ID., *Struttura ed effetti delle decisioni*, in AA.VV., *I principi generali del processo comune ed il loro adattamento alle esperienze della giustizia costituzionale*, a cura di Bindi-Perini-Pisaneschi, Torino, 2008; ANGIOLINI, *Processo giurisdizionale e processo costituzionale*, *FI*, 1995, 1085, nonché ID., *La Corte senza il "processo", o il "processo" costituzionale senza processualisti?*, in AA.VV., *La giustizia costituzionale a una svolta*, a cura di Romboli, Torino, 1991, 63 ss.; ROMBOLI, *La Corte costituzionale e il suo processo*, *FI*, 1995, 1090; ID., *Diritti fondamentali, tecniche di giudizio e valore delle disposizioni processuali*, in *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, a cura di Romboli, Torino, 1994, 151 ss., nonché ID., *L'obbligo per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, *Forum Quad. C*, 6-4-2015, 3; PIZZORUSSO, *Uso e abuso del diritto processuale costituzionale*, in AA.VV., *Diritto giurisprudenziale*, a cura di Bessone, Torino, 1996, 133 ss.; SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, 1996, 35; ROMBOLI-ROSSI, «Giudizio di legittimità costituzionale», in *Enc. dir.*, V Agg., Milano, 2001, 528. Neganò l'esistenza di un vero e proprio processo costituzionale MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sull'autonomia del giudizio costituzionale*, *RDP*, 1966, 275 ss.; MEZZANOTTE, *Processo costituzionale e forma di governo*, e FOIS, *Considerazioni sul tema*, in AA.VV., *Giudizio "a quo"*, cit., rispettivamente 63 e 139, nonché BOGNETTI, *La Corte costituzionale tra procedura e*

*politica*, *ivi*, 221. Sulla distinzione tra la nozione di processo e quella di giurisdizione FAZZALARI, «Procedimento e processo (teoria generale)», in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 821, e ANGIOLINI, *Processo giurisdizionale e processo costituzionale*, *FI*, 1995, 1085 ss.

(12) Sulla nozione di cosa giudicata, la letteratura è vastissima. Ex multis, senza alcuna pretesa di esaustività, CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935, rist. 1960, 319 ss., nonché ID., *Principi di diritto processuale civile*, rist. 1965, 906, e ID., *Sulla cosa giudicata*, in *Saggi di diritto processuale civile*, II, Milano, 1993, 399 ss.; LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, Milano, 1935, rist. 1962 e 1983, nonché ID., «Giudicato (dir. proc. civ.)», in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989; SEGNI, *Della tutela giurisdizionale in generale* (artt. 1908-2909), in *Comm. Sciuloja e Branca*, Bologna-Roma, 1953, 284 ss.; PUGLIESE, «Giudicato civile (dir. vig.)», in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1968, 785 ss.; MENCHINI, «Regiudicata civile», in *Digesto civ.*, XVI, Torino, 1997, 404 ss.; MOTTO, *Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale*, Torino, 2012, 485 ss.; CHIZZINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da Busnelli, Milano, 2018, 238 ss.; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2019, 147 ss., nonché gli studi di MODUGNO, SERGES, CAPONI, CERRI, DI SERI, globalmente intitolati *Giudicato e funzione legislativa*, cit., 2815 ss. In particolare, sul tema del giudicato costituzionale v. GARBAGNATI, *Sull'efficacia delle decisioni della Corte costituzionale*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, IV, Padova, 1950, 197 ss.; PIERANDREI, *Le decisioni degli organi della giustizia costituzionale (natura, efficacia, esecuzione)*, *RISG*, 1954, 25; ALLORIO, *Nuove riflessioni in tema di giurisdizione e giudicato*, *RDC*, 1957, 124 ss.

(13) CHIZZINI, *sub art.* 2909, in CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2014, 3841 ss., nonché OLIVIERO, *sub art.* 2909, in CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2020, 3688 ss.

(14) Quali la revocazione ex art. 395, n. 1, 2, 3 e 6, c.p.c., oltre che ex art. 397 c.p.c., e l'opposizione di terzi ex art. 404 c.p.c. Analogamente, nel codice di procedura penale, si dichiara irrevocabile la sentenza per la quale non siano più ammesse quelle specifiche impugnazioni disciplinate dagli artt. 568 ss. c.p.p.

(15) LIEBMAN, *Efficacia*, cit., 25 ss., distingue l'efficacia dall'autorità della sentenza. Secondo tale A., l'efficacia consiste «nell'attitudine della sentenza a produrre i suoi effetti e nell'effettiva produzione di essi», mentre l'autorità non sarebbe «un ulteriore e diverso effetto della sentenza, ma una qualità dei suoi effetti, e a tutti i suoi effetti riferibile, precisamente la sua immutabilità» (93 ss.). Per D'AMICO, *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, Milano, 1993, 33, tale tesi, adattata al processo costituzionale, consente di distinguere fra l'autorità della sentenza costituzionale, che riguarda l'aspetto soggettivo del giudizio, e l'efficacia della stessa sentenza, che investe solo l'aspetto oggettivo. Con la conseguenza che, nei rapporti tra processo costituzionale e giudizio a quo, al giudice costituzionale sarebbe consentito statuire circa l'efficacia della sentenza, cioè in una prospettiva di diritto oggettivo, mentre gli resta precluso toccare in qualsiasi modo l'autorità della decisione, cioè il profilo soggettivo e la sua efficacia tra le parti. Anche DAL CANTO, «Giudicato costituzionale», in *Enc. dir.*, V Agg., Milano, 2001, 431, muovendo da una nozione unitaria di giudicato in grado di adattarsi non solo al processo civile, ma anche alle altre tipologie processuali, si contrappone alla concezione tradizionale del Chiovenda, secondo cui il giudicato si formerebbe solo per le sentenze che decidono il merito, in quanto «riconoscono o disconoscono un bene della vita a una delle parti» (*Istituzioni*, cit., 324).

(16) Secondo RUGGERI-SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*<sup>6</sup>, Torino, 2019, 176-177, le decisioni di rigetto della Corte costituzionale, essendo limitate al caso deciso, hanno efficacia costitutiva e solo effetti per il futuro, nel senso che possono tutt'al più costituire significativi precedenti per gli altri giudici,

mentre le pronunce di accoglimento hanno natura dichiarativa e valore erga omnes. Per ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Torino, 1988, 255 ss., nelle decisioni di accoglimento la Corte “si pronunzia” *sulla questione e sulla legge*, dichiarando fondata la prima ed incostituzionale la seconda, per cui si può parlare di *pronunce di accertamento con effetti costitutivi*, mentre nelle sentenze di rigetto la Corte “si pronunzia” soltanto *sulla questione*, riconoscendola infondata in relazione al caso specifico esaminato, senza dire nulla della legge. Anche PACE, *Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi*, GiC, 2014, 4809 ss., specie 4820, ritiene che la pronuncia di accoglimento è di “accertamento” in quanto dichiara la nullità ed è “costitutiva” in quanto “solleva” il giudice e la p.a. dall’obbligo di applicare la legge incostituzionale.

(17) Così DAL CANTO, *La violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore per immediata e reiterata riproduzione normativa*, GI, 2011, 1016-1017.

(18) Esprimono dubbi al riguardo RUGGERI, *I principi generali del processo comune ed il loro adattamento alle esperienze della giustizia costituzionale*, in AA.VV., *I principi generali del processo comune ed il loro adattamento alle esperienze della giustizia costituzionale*, a cura di Bindi-Perini-Pisaneschi, Torino, 2008, 9, e D’AMICO, *Struttura ed effetti delle decisioni*, ivi, 239.

## 2. L’art. 137, ult. co., della Costituzione.

L’art. 137, ult. co., della Costituzione, nel disporre che «contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione», costituisce «l’unico riferimento positivo direttamente riconducibile alla nozione di giudicato» (19), anche se il processo costituzionale, per le sue caratteristiche peculiari, necessita di adeguati adattamenti alle categorie processuali elaborate per gli altri tipi di processo (20).

La non impugnabilità delle decisioni costituzionali, che riguarda indistintamente ogni tipo di competenza esercitata dalla Corte, trova il suo riferimento testuale nell’art. 137, 3° co., Cost., che nel suo significato minimo richiama la nozione di «cosa giudicata formale», intendendosi per tale l’incontestabilità dell’atto a prescindere dal suo contenuto (21).

Da ciò l’inammissibilità della impugnazione delle decisioni costituzionali, che non possono essere impugnate *davanti ad altri giudici*, per cui un eventuale ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., potrebbe essere proposto *soltanto* dinanzi alla Corte stessa (22), salvo quanto qui di seguito a dirsi.

Non manca, però, chi, in virtù del principio della unicità della giurisdizione costituzionale, fa risalire a tale norma anche la prospettiva di un giudicato costituzionale «sostanziale», volto a garantire l’immutabilità degli effetti della pronuncia nei confronti di chiunque (23).

L’autorità del giudicato così inteso spiegherebbe efficacia sia nei confronti del giudice a quo (24), sia nei confronti del legislatore, sia, infine, nei futuri giudizi della Corte costituzionale, per riguardare tutte le pronunce della stessa Corte, rese al termine di ogni tipo di giudizio, senza distinzione tra sentenze ed ordinanze, decisioni di merito o processuali, di acco-

glimento o di rigetto, purché abbiano un “contenuto decisorio” (25).

In breve, le sentenze costituzionali, una volta emesse, non sono più modificabili da parte di chiunque ed è vietato ad ogni soggetto dell’ordinamento, compresa la stessa Corte costituzionale (26) ed il Parlamento (27), di pronunziarsi nuovamente o di porre mano ad una questione già decisa, salva la possibilità per la Corte di riaffrontare una questione di legittimità sulla stessa disposizione, in riferimento a profili normativi diversi o ulteriori, ed eventualmente dichiararne l’illegittimità costituzionale (28).

E gli effetti destinati a restare immutabili sono quelli di cui all’art. 136 Cost., che l’ordinamento ricollega alle diverse tipologie delle pronunce rese dalla stessa Corte costituzionale, che impongono alle parti, al giudice ed al legislatore il rispetto di quanto contenuto nel decum. Non a caso, autorevole dottrina sostiene che l’art. 137 Cost. deve leggersi insieme all’art. 136 Cost. in quanto «il primo stabilisce l’intangibilità degli effetti, quali indicati dal secondo» (29).

La ratio del giudicato costituzionale sembra allora potersi rinvenire non solo nella *natura* della Corte, organo costituzionale collocato fuori dai tradizionali poteri dello Stato, a cui deve essere garantita autonomia ed indipendenza (30), ma anche nel *carattere* delle sue decisioni, a cui deve essere assicurata la necessaria *stabilità* in quanto esse costituiscono «il punto di non ritorno e di chiusura dell’ordinamento» (31).

Alle problematiche del giudicato costituzionale si riconnette anche la vexata quaestio dell’estensione o meno dell’istituto processuale della revocazione alle pronunce costituzionali e/o, in subordine, dell’ammissibilità della correzione degli errori di fatto in esse racchiusi.

Al riguardo il Giudice delle leggi, pur ribadendo il principio della non impugnabilità delle decisioni costituzionali, stante la previsione dell’art. 137, 3° co., Cost. (32), lascia intravedere, con prudenti elusioni (33), l’ammissibilità in linea astratta del rimedio revocatorio, laddove nessun ostacolo frappone, invece, all’adozione delle ordinanze di correzione di errori materiali, il cui numero raggiunge le punte più elevate nel periodo di smaltimento dell’arretrato dopo il c.d. processo «Lockheed» (34).

La dottrina, al riguardo, appare divisa tra coloro che ritengono incompatibili con il processo costituzionale tutti i motivi revocatori previsti dall’art. 395 c.p.c. (35), stante l’assenza di un appiglio testuale, e coloro che ritengono ammissibile almeno il rimedio di cui al n. 4 dello stesso articolo, che comprende l’ipotesi dell’errore di fatto (36); e ciò anche alla luce del rinvio operato dall’art. 22, 1° co., l. 11-3-1953, n. 87, che estende al procedimento dinanzi alla Corte

costituzionale, *in quanto applicabili*, le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e, ora, gli artt. 39, 91 e 92 del c.p.a., che a loro volta rimandano al c.p.c. ed alla revocazione ex art. 395 (37).

Più pregnante è di certo il rilievo che l'errore di fatto non comporta alcuna contestazione dell'attività valutativa del giudice, ma riguarda un tipo di vizio emergente *ictu oculi* dal contesto degli atti processuali (38), per cui la sua correzione non viola alcun giudicato (39).

A parte il pregiudizio che può essere arrecato alla legalità costituzionale da pronunce rese per errore, prevale su tutto il disposto dell'art. 24, ultimo comma, della Costituzione, secondo cui «la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

In tale prospettiva l'art. 137, 3° co., Cost. potrebbe essere interpretato come disposizione che esclude le impugnazioni ordinarie, non quelle straordinarie, che, come tali, non impediscono alle sentenze della Corte di conservare l'efficacia propria del giudicato (40). Sembra, quindi, corretto potersi affermare che il giudicato costituzionale impedisce ogni forma di impugnazione ad eccezione della revocazione per errore di fatto (41).

(19) DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2002, 91 ss.

(20) ROMBOLI, *La Corte e il suo processo*, cit., 1094.

(21) ABBAMONTE, *Il processo costituzionale italiano*, I, Napoli, 1957, specie 273, e GARBAGNATI, *Sull'efficacia delle decisioni della Corte costituzionale*, J, 1950, 230, richiamati anche da DAL CANTO, *sub art. 137*, in *Comm. alla Cost. Bifulco-Celotto-Olivetti*, III, Torino, 2006, 2687.

(22) MODUGNO, *Introduzione*, in *Giudicato e funzione legislativa*, cit., 2815-2816. Secondo MORELLI, *sub art. 137*, in CRISAFULLI-PALADIN, *Comm. breve alla Cost.*, Padova, 1990, 808, l'art. 137, 3° co., non esclude la possibilità della Corte di tornare sulle proprie decisioni in casi determinati quali la correzione delle proprie sentenze e la revisione delle sentenze penali.

(23) MARCENÒ, *sub art. 137*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, a cura di Clementi-Cuocolo-Rosa-Vigevani, II, Bologna, 2018, 450 ss.

(24) Per SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi*, RTDP, 1959, 37 ss., che pure riconosce la qualità del giudicato alle sentenze di rigetto, tale autorità opera nell'ambito del giudizio a quo, a prescindere dalle parti in esso costituite.

(25) LIEBMAN, «Giudicato: I) Diritto processuale civile», cit., 9; FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1996, 463; PIZZORUSSO, *sub art. 137*, in *Comm. della Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1981, 694; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, II, 1976, 1378 ss.

(26) DAL CANTO, «Giudicato, costituzionale», in *Enc. dir.*, Agg. V, Milano, 2001, 434, nonché ID., *Il giudicato costituzionale*, cit., 91 ss. Esemplare in questo senso è la cit. C. Cost., 26-2-1998, n. 29: «L'espressa esclusione di qualsiasi impugnazione, in coerenza con la natura della Corte costituzionale e con il carattere delle sue pronunce, pone una regola generale, priva di eccezioni, che non si limita ad interdire gravami devoluti ad altri giudici, giacché non è configurabile un giudizio superiore rispetto a quello

dell'unico organo di giurisdizione costituzionale, ma impedisce anche il ricorso alla stessa Corte contro le decisioni che essa ha emesso (...) qualunque sia lo strumento con il quale è richiesto il sindacato sulle decisioni della Corte costituzionale». A parte l'art. 29 della l. 25-1-1962, n. 20, recante «Norme sui procedimenti di accusa», secondo cui le sentenze di condanna penale, sebbene irrevocabili, possono essere sottoposte a revisione, esattamente come quelle emesse da tutti gli altri giudici penali, «se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso».

(27) V. *infra* i vincoli derivanti al legislatore dal giudicato costituzionale.

(28) È noto che le decisioni di rigetto non impediscono alla Corte di mutare successivamente il proprio orientamento, in quanto vincolano il giudice a quo, ma non gli altri giudici e la stessa Corte, che può riesaminare la questione sotto profili «nuovi» e finanche la medesima questione, sollevata in altri giudizi, ritenendola invece fondata. Con riguardo alle decisioni di inammissibilità la preclusione vale solo ove la ragione dell'inammissibilità stessa non risulti rimovibile, come, ad esempio, ove sia affermato che l'atto impugnato è privo di forza di legge ai sensi dell'art. 134 Cost. In questi termini PIZZORUSSO, *sub art. 136*, cit., 188.

(29) ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, cit., 329.

(30) Per PIZZORUSSO, *op. ult. cit.*, 695, il principio della non impugnabilità delle sentenze costituzionali rinviene la sua principale finalità nella necessità di tutelare il giudice costituzionale e la sua attività da qualsiasi forma di controllo.

(31) La definizione è di RUGGERI, *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Torino, 2001, 57 ss., ma si ritrova già in ID., *La Corte costituzionale: un «potere dello Stato» ... solo a metà*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, 1988, 647 ss., part. 676.

(32) Cfr. la cit. C. Cost., 26-2-1998, n. 29, relativa ad un conflitto di attribuzione sollevato da alcune Regioni nei confronti della Corte costituzionale, che, dichiarando inammissibile la richiesta referendaria dei ricorrenti, avrebbe violato la competenza delle Regioni. In tale decisione i giudici costituzionali dichiarano inammissibile qualunque «domanda diretta ad incidere su di una sentenza pronunciata dalla Corte e proposta per ottenerne l'annullamento o la riforma, anche solo nella motivazione, ovvero ad eliderne gli effetti» (punto n. 3 del Cons. dir.).V. anche C. Cost., 24-1-1992, n. 17, *GiC*, 1992, 88, (su cui CATELANI, *Sull'ammissibilità della riproposizione di questioni già decise con sentenza di accoglimento (sent. n. 17/1992)*, in AA.VV., *La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato*, a cura di Anzon-Caravita-Luciani-Volpi, Torino, 1993, 18 ss.), che dichiara l'inammissibilità di una questione in via incidentale proposta per far valere l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la stessa Corte nella sentenza n. 386/1989.

(33) Si veda, ad esempio, quale remoto precedente l'ord. n. 17 del 9-3-1959, *GiC*, 1959, 299 ss., su cui CHELI, *Sulla correzione degli errori materiali e sull'ammissibilità della revocazione per le sentenze della Corte costituzionale (Nota a sent. 17 del 1959)*, *ivi*, 300 ss.: «Considerato che non potrebbe farsi luogo alla richiesta revocazione della sentenza, perché, anche quando essa fosse ammissibile per le decisioni della Corte costituzionale, non ricorrebbe nella fattispecie l'ipotesi prevista al n. 4 dell'art. 395 del Cod. proc. civ. (...), sia perché la sentenza non può dirsi l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa, sia perché l'errore di fatto, che si assume, è tutt'altro che evidente ed immediatamente accertabile». Più di recente la Corte, pur rigettando una richiesta di revocazione della sent. n. 226/1993 (su cui COSTANZO, *Nonostante la "sordina", la musica resta incerta (ancora in tema di revocazione delle decisioni della Corte costituzionale)*, in *Scritti in onore di S. Galeotti*, I, Milano, 1989, 289 ss.), ha osservato che «anche quando (...) la revocazione

fosse ammissibile per le decisioni della Corte costituzionale, le ragioni nella specie addotte a fondamento dell'originario ricorso per revocazione non sarebbero state riconducibili agli schemi legali dei vizi revocatori allegati». Da ultimo, C. Cost., 27-6-2019, n. 161, *GiC*, 2019, 1695, che ha portato il Giudice delle leggi ad eludere il delicato tema della revocabilità delle proprie decisioni e la sorte dei decreti legislativi emanati a seguito di una legge delega dichiarata incostituzionale. Nella specie, la Regione aveva chiesto la revocazione della sentenza n. 139/2018 in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.a. e dell'art. 395, 1° co., nn. 1 e 4, c.p.c., eccependo anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 87/1953, nella parte in cui non prevede la revocazione delle decisioni della Corte costituzionale nei giudizi in via principale, ove le stesse siano frutto di un errore di fatto. Con la sent. n. 161/2019 la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti della normativa delegata, ha ritenuto «l'irrelevanza delle domande subordinate di revocazione» – e non già la loro assoluta improponibilità – in quanto le censure relative ai decreti legislativi erano state poste dalla Regione «in una corretta prospettiva sostanzialistica» (punto n. 7 del Cons. dir.).

(34) L'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 2008 dispone che la Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d'ufficio, in camera di consiglio, previo avviso alle parti costituite e che l'ordinanza di correzione sia annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta. In dottrina, PANIZZA, *Una analisi giurisprudenziale sulla correzione delle omissioni o degli errori materiali contenuti nelle pronunce della Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, Torino, 2016, 1647 ss.

(35) CHELI, *op. ult. cit.*; CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Milano, 2012, 275; RUGGERI, *La Corte costituzionale: un «potere dello Stato» ... solo a metà*, in AA.VV., *Giudizio "a quo"*, cit., 670, specie nota 39, e GRASSI, *Correzione o interpretazione autentica delle sentenze della Corte costituzionale?*, *GiC*, 1973, 1775 ss.

(36) Ritengono sia consentito alla Corte ritornare sui propri provvedimenti, correggendoli o modificandoli, PIZZORUSSO, *sub art. 137*, cit., 695-700, che sottolinea l'opportunità di un'integrazione con legge o in sede di revisione delle norme integrative, MORTATI, *Istituzioni*, cit., 1377 ss., e COMOGGIO, *Inoppugnabilità e limiti di correzione delle pronunce costituzionali*, *GiC*, 1991, 1523, secondo cui l'art. 21 (ora art. 32) delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, che nel comma 1 attribuisce ad essa la potestà di provvedere in camera di consiglio, anche d'ufficio, alla «correzione delle omissioni o degli errori materiali» delle sentenze e delle ordinanze pronunziate, esclude una lettura rigorosa dell'art. 137, 3° co., Cost., consentendo alla stessa Corte, se non una sorta di revocazione delle proprie decisioni sul tipo dell'analogo istituto previsto per le sentenze civili e penali, quanto meno la correzione degli *errori di fatto*. V. al riguardo ROMBOLI, *Decisioni di inammissibilità o fondate su errore di fatto e limiti alla riproposizione da parte del giudice a quo della stessa questione nel corso del medesimo giudizio*, in AA.VV., *Giudizio "a quo"*, cit., 176 ss., nonché ID., *Il contrasto fra motivazione e dispositivo come presupposto della correzione di errori materiali ed efficacia della interpretazione da parte della Corte di proprie precedenti decisioni*, *GiC*, 1991, in part. 689 ss.

(37) ZAGREBELSKY, *Errore di fatto e sentenze della Corte costituzionale*, *GiC*, 1967, 1522-1524, nonché ID., *La giustizia costituzionale*, cit., 330, che apre all'ipotesi di una revocazione delle decisioni costituzionali almeno per gli errori di fatto, cioè al verificarsi di un'errata percezione degli atti o dei documenti nella loro materialità. Tale argomento ha ripreso vigore dopo che la stessa Corte costituzionale (sent. nn. 17/1986 e 36/1991) ha esteso l'istituto della revocazione anche alle sentenze della Cassazione, quanto meno con riferimento all'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. Al riguardo ROMBOLI, *Carattere preclusivo*

delle decisioni d'inammissibilità della Corte costituzionale, errori di fatto e ammissibilità della revocazione, *RDPr*, 1989, 1119 ss., e CONSOLO, *La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato*, Padova, 1989, nonché ID., *Le decisioni della Corte costituzionale debbono essere suscettibili di revocazione?*, *CorG*, 1989, 649 ss.

(38) V. l'ord. n. 524/1990, *GiC*, 1990, 3028 ss., per cui «tenuto conto sia del tenore della disposizione racchiusa nell'art. 21 (ora art. 32) delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che del principio generale della inimpugnabilità delle decisioni di cui all'art. 137, comma 3, della Costituzione, va adottata una lettura rigorosa della prima delle due disposizioni, nel senso di ritenerne oggetto le sole inesattezze e omissioni all'evidenza del tutto estranee al procedimento logico-volitivo seguito nella decisione dalla Corte».

(39) DAL CANTO, *sub art. 137*, cit., 2688, nonché BONOMI, *Le questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni su cui è già intervenuta sentenza di accoglimento: aspetti problematici*, *Rivista*, n. 4/2016, 26-11-2016, secondo cui l'errore, per essere correggibile, deve essere il frutto di una svista involontaria dei giudici costituzionali.

(40) FENUCCI, *In tema di revocazione delle sentenze della Corte costituzionale*, *RTDPC*, 1999, 655 ss., in part. 662.

(41) DAL CANTO, *op. ult. cit.*, 2690.

### 3. L'art. 136, 1° co., della Costituzione.

L'art. 136, 1° co., Cost. si limita a sancire che «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione», ove per pubblicazione si intende quella sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni e non già il deposito della sentenza nella cancelleria della Consulta (42).

Tale norma, in combinato disposto con l'art. 30, 3° co., della legge n. 87/1953 (43), riguarda solo le sentenze di accoglimento «secco» (44), non essendo stato allora previsto quel vasto armamentario di decisioni (45), di cui la Corte ha saputo dotarsi nel tempo in via pretoria (46).

Dal primo comma dell'art. 136 e dal terzo comma dell'art. 137 Cost. viene comunemente desunto il principio di intangibilità del giudicato costituzionale, inteso sia quale accertamento definitivo dell'incostituzionalità della legge contenuto nella sentenza di accoglimento, sia quale vincolo derivante dalla decisione costituzionale nei confronti del legislatore e degli organi di applicazione (47).

(42) Secondo la tesi prevalente, tra cui PIZZORUSSO, *sub art. 136*, in *Comm. della Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1981, 186, CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*<sup>3</sup>, Padova, 1984, II, 2, 383-384, e ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale*, cit., 261-263. Ritene invece che gli effetti delle pronunce di accoglimento decorrano in ogni caso dalla data del deposito in cancelleria, PACE, *Superiorità della Costituzione ed efficacia immediata della sentenza di incostituzionalità*, *GiC*, 1997, 444 ss.

(43) L'art. 30, 3° co., della legge n. 87/1953, adottata sulla base della «copertura» fornita dall'art. 1 della legge cost. n. 1/1953, stabilisce che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione», con la precisazione, al comma seguente, che «quando

in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali».

(44) LAMARQUE, *sub art. 136*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, cit., 444.

(45) Dalle sentenze additive di regole o di principio o di meccanismo o di prestazione alle sentenze interpretative di accoglimento, di accoglimento parziale o riduttive o ablativo, sostitutive, additive di garanzia, fino alle sentenze monitorie, cui sono riconducibili decisioni di inammissibilità, pronunce di rigetto, interpretative di rigetto, ma soprattutto sentenze manipolative e quelle di incostituzionalità differita o sopravvenuta. In generale, sulla tipologia delle sentenze costituzionali, AA.VV., *Il processo costituzionale: la tipologia delle decisioni*, FI, 1998, 143 ss.

(46) In particolare, sui molteplici strumenti elaborati dalla Corte costituzionale, ex multis, CRISAFULLI, *Le sentenze «interpretative» della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Studi in memoria di T. Ascarelli*, V, Milano, 1969; SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, GiC, 1981, 1684 ss.; ELIA, *Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (ottobre '81-luglio '85)*, in AA.VV., *Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli*, I, Padova, 1985, 299 ss.; MODUGNO, *La Corte costituzionale italiana oggi*, ivi, 527 ss., specie 573 ss.; PEGORARO, *La Corte e il Parlamento. Sentenze-indirizzo e attività legislativa*, Padova, 1987; CERVATI, *Tipi di sentenze e tipi di motivazioni nel giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, 1988, 125 ss.; PARODI, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Torino, 1996, 14 ss.; CELOTTO, *Corte costituzionale e legislatore. Riflessioni sugli interventi normativi volti a limitare l'efficacia nel tempo di decisioni di incostituzionalità*, in *Trasformazioni della funzione legislativa*, I, «Vincoli» alla funzione legislativa, a cura di Modugno, Milano, 1999; CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, cit., 238 ss.; RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, *Rivistaaic*, n. 2/2019, 26-6-2019; SPADARO, *I limiti "strutturali" del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q. l. c.*, *Rivistaaic*, n. 4/2019, 26-11-2019.

(47) PARODI, *sub art. 136*, in *Comm. alla Cost.*, Torino, 2006, 2648, in part. 2660. Sui vincoli che le decisioni di rigetto determinano nei confronti dei giudici ONIDA, *Il problema dell'interpretazione nei rapporti tra il giudizio costituzionale ed i giudizi ordinari*, in AA.VV., *Riforme della Costituzione e cultura giuridica*, a cura di Pizzorusso, Pisa, 1998, 17 ss.

#### 4. Le pronunce costituzionali suscettibili di «passare in giudicato»:

##### a) le decisioni di rigetto.

Secondo la tesi prevalente (48), mentre le sentenze e le ordinanze di rigetto [o di manifesta infondatezza o di manifesta inammissibilità (49)], in carenza di norme espresse, hanno efficacia *inter partes* limitata al processo a quo e precludono solo la riproposizione della medesima q. l. c. da parte del giudice remittente, le pronunce di accoglimento, invece, nell'espungere definitivamente ed irrimediabilmente dall'ordinamento la disposizione dichiarata illegittima, spiegano efficacia *erga omnes*, così come sancito dall'art. 136, 1° co., Cost. e dall'art. 30, 3° co., della legge n. 87/1953.

Decisioni di rigetto e decisioni di accoglimento producono, quindi, effetti diversi: effetti meramente preclusivi ed *inter partes*, le prime, ed effetti espulsivi

della norma incostituzionale dall'ordinamento, validi *erga omnes*, le seconde.

L'asimmetria degli effetti delle pronunce costituzionali di rigetto e di accoglimento spinge a negare l'ammissibilità di un giudicato, ritenuto formarsi, sulla scia della tradizionale teoria del Chiovenda, sul solo accertamento compiuto dal giudice, per cui non possono «passare in cosa giudicata» le decisioni di rigetto, che, come quelle processuali (50), non attribuiscono il «bene della vita» controverso (51).

Orbene, a prescindere dal rilievo che anche le sentenze interpretative di rigetto, pur non espungendo alcunché dall'ordinamento, tendono ormai ad essere avvertite come vincolanti (52), non mancano coloro, che sostengono che il giudicato copra ogni tipo di effetto della decisione e, quindi, non soltanto le decisioni di merito ma ogni provvedimento che abbia contenuto decisorio (53), ed esaltano quella particolare qualità della sentenza costituita dalla immutabilità dei suoi effetti e, quindi, l'autorità della cosa giudicata (54).

Come rileva Pierandrei, le pronunce di rigetto della Corte presentano un'efficacia analoga a quella delle sentenze di merito passate in giudicato, in quanto, dal punto di vista formale, appaiono definitive ed irrevocabili ex art. 137, 3° co., Cost., mentre, dal punto di vista materiale, decidono sulla sostanza della q. l. c. (55).

Nel giudizio incidentale, l'efficacia della decisione di rigetto consiste, infatti, nell'accertamento dell'infondatezza del dubbio sollevato dal giudice a quo, con il conseguente divieto, per quello stesso giudice, di risollevarne l'identica questione (56), sia per il divieto di impugnazione delle decisioni costituzionali ex art. 137, 3° co., Cost., sia per il principio del *ne bis in idem* (57), che impedisce la ripetizione della q. l. c. avente il medesimo oggetto (58), sia, infine, per la stessa struttura incidentale del giudizio di costituzionalità (59). Nel giudizio in via principale grava sulle parti, a seguito di una decisione interpretativa di rigetto, l'obbligo di non riformulare la disposizione scrutinata in modo da far «rivivere» il significato normativo ritenuto illegittimo.

Quindi, anche le decisioni di rigetto sono idonee ad acquisire l'autorità del giudicato in quanto pongono un limite alla riproposizione, all'interno dello stesso giudizio, del dubbio di legittimità (60) e appaiono funzionali alla definizione del giudizio ed alle esigenze di certezza del diritto (61), potendo la q. l. c. essere riproposta solo per parametri e profili nuovi (62)..

Analogamente avviene per il giudicato amministrativo in quanto, mentre le decisioni di rigetto dei giudici amministrativi hanno efficacia solo tra le parti, quelle di accoglimento, in caso di indivisibilità dell'atto impugnato (regolamenti, atti generali, graduatorie con-

corsuali), oltre all'accertamento nei confronti delle parti, comportano l'eliminazione di tale atto dall'ordinamento, con effetti *ex tunc* ed *erga omnes*, nei confronti di tutti i soggetti destinatari degli effetti dell'atto annullato, derogando, in tal modo, alla regola generale di cui all'art. 2909 c.c., secondo cui «la sentenza fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa» (63).

D'altro canto, non è possibile negare l'autorità del giudicato alle pronunce costituzionali di rigetto (64) per il solo fatto che lo stesso giudice a quo «possa riprospettare il dubbio sulla medesima norma con riferimento ad un parametro di costituzionalità precedentemente non dedotto in giudizio» (65).

Ragionare diversamente significherebbe sbarrare l'accesso alla Corte a tutti coloro che dubitano della costituzionalità della norma per profili non azionati in precedenza «per il solo fatto materiale e accidentale di essere stati preceduti da altri» (66).

*b) le decisioni di accoglimento.*

Con le sentenze di accoglimento (67) la Corte, accogliendo la questione sottoposta in via incidentale o in via principale, dichiara l'illegittimità costituzionale della impugnata disposizione, che viene eliminata dall'ordinamento e «cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» ex art. 136 Cost., travolgendo tutti i rapporti in virtù di essa sorti medio tempore ad eccezione dei c.d. «rapporti esauriti» (68).

Per il Pizzorusso, la portata di tali decisioni «(...) consiste nel determinare la non applicazione, ai fatti in esso dedotti, della disposizione o norma impugnata (...), mentre, se non ci fosse l'art. 136 Cost., fuori dal processo a quo l'accertamento dell'incostituzionalità della disposizione o norma impugnata non avrebbe altra efficacia che quella di precedente (come negli Stati Uniti)» (69).

Se lo stesso A. afferma che «non tutti i provvedimenti della Corte abbiano uno stesso grado di immutabilità (o se si vuole, una pari efficacia di cosa giudicata in senso formale), (come) risulta dallo stesso art. 136, il quale assegna soltanto alle sentenze di accoglimento (...) l'efficacia che di esse è propria» (70), è altresì vero che anche coloro che negano il giudicato costituzionale riconoscono che tali sentenze contengono un accertamento definitivo, irrevocabile ed universale, valevole *erga omnes* e non limitato al caso deciso, con efficacia *pro praeterito* (71) e *pro futuro* (72), da cui non possono non discendere vincoli per i giudici ed il legislatore.

Ad esempio, lo stesso Cerri, che, seguendo l'impostazione *chiovendiana* dell'attribuzione del bene della vita controverso, riconosce alle sentenze di rigetto una mera efficacia preclusiva, afferma che «la resistenza ad eventi successivi ed anche, dunque, ad una sentenza di accoglimento è massima in ipotesi di giu-

dicato c.d. "sostanziale"», mentre «può essere meno forte in ipotesi di giudicato formale o di preclusione» (73), non escludendo in tale ipotesi che l'accoglimento, successivamente pronunciato in altro giudizio, possa spiegare i suoi effetti nel rapporto considerato, ove questi sia ancora pendente.

In realtà, come evidenzia il Modugno, la struttura del giudizio costituzionale, sia che si concluda con una sentenza di rigetto, sia che si concluda con una sentenza di accoglimento, è sempre la stessa, in quanto «la differenza è esclusivamente opera del diritto positivo, ossia riguarda la disciplina degli effetti del giudizio di validità-invalidità» (74).

Nella prima ipotesi, l'effetto della decisione è l'accertamento dell'inesistenza del vizio dedotto e comporta il divieto di sollevare la medesima questione per il giudice a quo, mentre, nella seconda ipotesi, l'accertamento consiste nella verificata fondatezza della q.l.c., per cui il giudice non può applicare la norma scrutinata, a cui si aggiunge l'effetto caducatorio della stessa dall'ordinamento.

La resistenza del giudicato cambia a seconda delle diverse tipologie decisorie e, quindi, può mutare la sua efficacia *pro futuro* ed i vincoli opposti nei confronti del legislatore e dei giudici chiamati a dare applicazione alle leggi, ma ciò non incide sulla natura del giudicato costituzionale, che resta immutabile ed impermeabile a tali cambiamenti, a prescindere dalle diverse tipologie di pronunce adottate dalla Corte.

Da tempo ormai la Corte, per difendere l'intangibilità del giudicato costituzionale, si richiama nelle sue pronunce a volte all'art. 137 Cost., altre volte all'art. 136 Cost., altre volte, ancora, ad entrambe le disposizioni, integrandole, se del caso, con l'art. 30 della l. n. 87/1953, anche se è l'art. 137 Cost. l'unica norma che rende immutabili nei confronti di chiunque gli effetti che l'ordinamento riconosce alle diverse tipologie di pronunce (75).

(48) Ex multis, CRISAFULLI, *op. cit.*, 394; PUGLIESE, *op. cit.*, 847 ss., e PIZZORUSSO, *sub art. 136, cit.*, 189. *Contra*, RUGGERI, *Storia di un "falso". L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano, 1990, 49 ss., che sostiene l'efficacia generale di tali pronunce.

(49) Discorso a parte occorrerebbe fare, se non fosse per ragioni di sintesi, per le pronunce interpretative di rigetto, che «comportano qualcosa di più, poiché la questione non è da esse giudicata non fondata puramente e semplicemente, ma soltanto in relazione ad uno dei possibili significati della disposizione o delle disposizioni denunciate nell'ordinanza di rimessione» (CRISAFULLI, *op. cit.*, 399). Per alcuni, le sentenze interpretative di rigetto esprimono un vincolo positivo per il giudice a quo (CRISAFULLI, *op. cit.*, 400) e costituiscono precedenti autorevoli con efficacia persuasiva per tutti gli altri giudici, per altri, invece, costituiscono solo un vincolo negativo nel giudizio a quo [SANDULLI, *Rapporti tra giustizia comune e giustizia costituzionale in Italia (esperienze di un dodicennio)*, Padova, 1968, 17]. Altri, ancora, non attribuiscono ad esse alcun effetto (SILVESTRI, «Legge (controllo di costituzionalità)», in *Digesto pubbl.*,

IX, Torino, 1994, 31). In ogni caso le sentenze interpretative di rigetto, alla pari di quelle di rigetto puro e semplice e di inammissibilità decisoria, sono idonee a vietare ai giudici a quibus la riproposizione della stessa questione. Su tale tipologia di decisioni, ex multis, CRISTIANO, *Le decisioni interpretative di rigetto*, in AA.VV., *La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte costituzionale (1988-1998)*, a cura di Scudiero-Staiano, Napoli, 1999, 147 ss.; SORRENTI, *Il seguito «rovesciato»: le decisioni interpretative di rigetto e l'attività del legislatore*, in *Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi*, a cura di Ruggeri-Silvestri, Milano, 2000, 289 ss.; LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo. (Un'indagine sul «seguito» delle pronunce costituzionali)*, *GiC*, 2000, 685 ss.; CARLASARE, *Perplexità che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto*, *GiC*, 2001, 186 ss.

(50) CHIOVENDA, *Cosa giudicata e preclusione*, *RISG*, 1933, 267 ss., ritiene che le decisioni processuali acquistino solo la qualità del giudicato formale, consistendo nella preclusione della facoltà di rinnovare la stessa questione nel medesimo processo.

(51) CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, cit., 234. Analogamente ID., *Appunti*, cit., 2832-2833, ove designa quale giudicato le decisioni che, attribuendo un bene della vita, godono della stabilità di massima resistenza, mentre le altre, seppur definitive, non attribuendo alcun bene della vita, non raggiungerebbero quel grado di stabilità (massima) tipica del giudicato. La tesi era già espressa dallo stesso A. nella voce «Sindacato di costituzionalità - I) Ordinamento italiano», in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1991. Per ZAGREBELSKY-MARCONÒ, *Giustizia costituzionale*, II, Torino, 2018, 181, «le decisioni di rigetto della Corte costituzionale posseggono dunque un'efficacia assai limitata, di ordine solo processuale. Essa non è paragonabile né a quella del "giudicato", efficacia di cui sono dotate le pronunce della giurisdizione comune, né a quel che si denomina il "giudicato costituzionale", categoria riferibile invece alle decisioni di accoglimento».

(52) Per D'ATENA, *Lezioni di diritto costituzionale*<sup>4</sup>, Torino, 2018, 143 ss., la Corte costituzionale assurge ormai al ruolo di una «magistratura d'interpretazione, investita di una sorta di nomofilachia costituzionale».

(53) Già PIERANDREI, «Corte costituzionale», cit., 982, sosteneva l'esistenza di un'efficacia di giudicato anche per le decisioni processuali nel giudizio incidentale perché «se è vero che il processo costituzionale è autonomo e distinto da quello principale e non si inserisce nel suo svolgimento, ciò non significa che le pronunce di rigetto non valgano, irradiando la loro efficacia, nei confronti del medesimo processo principale e degli eventuali processi futuri, nonché delle relative parti».

(54) LIEBMAN, *Efficacia*, cit., 25 ss., nonché ID., «Giudicato (dir. proc. civ.)», cit., 2, a cui si deve la ricordata distinzione tra l'autorità della cosa giudicata e l'efficacia della sentenza, nella sua attitudine a produrre gli effetti suoi propri, anche se non ancora fornita dell'immutabilità propria del giudicato. Per una nozione unitaria del giudicato, che superi le diversità dei giudicati civili, penali ed amministrativi, LIEBMAN, *Unità del giudicato*, in *Studi in onore di Enrico Allorio*, I, Milano, 1989, nonché ID., «Giudicato (dir. proc. civ.)», cit., 9, e FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, cit., 463.

(55) PIERANDREI, «Corte costituzionale», cit., 978. Secondo Cass. civ., sez. I, 23-12-2010, n. 26041, tale principio corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente «nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione».

(56) C. Cost., 8-6-1994, n. 225, *GiC*, 1994, 1898: «l'effetto preclusivo alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio deve ritenersi operante soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione (norme impugnate, profili di incostituzionalità dedotti, argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità».

(57) DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale*, cit., 112, nonché C. Cost., 5-2-1998, n. 12, *GiC*, 1998, 62.

(58) CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, cit., 276, per il quale «l'effetto preclusivo nel giudizio a quo e, limitatamente alle sentenze di accoglimento, per tutti, non va oltre i profili effettivamente considerati».

(59) MORELLI, *Sentenze di rigetto della Corte costituzionale ed effetti preclusivi nel "giudizio" a quo*, *GiC*, 1986, 3045 ss.

(60) PUGLIESE, *op. cit.*, 866 ss.

(61) DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale*, cit., 32. In generale, sulla certezza del diritto, cfr., ex multis, PIZZORUSSO, «Certezza del diritto, II) Profili applicativi», in *Enc. giur.*, VI, Roma, 1988; GIANFORMAGGIO, «Certezza del diritto», in *Digesto civ.*, II, Torino, 1988, 275 ss.; PEGORARO, *Linguaggio e certezza della legge nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1988; CASTORINA, «Certezza del diritto» e ordinamento europeo: riflessioni intorno ad un principio "comune", in AA.VV., *Il parametro nel giudizio di costituzionalità*, a cura di Pitrzellera-Teresi-Verde, Torino, 2000, 253 ss.

(62) Per CERRI, *Appunti*, cit., 2833, «Una questione sollevata nel medesimo giudizio con profili e termini diversi è "nuova" e non risulta preclusa dalla decisione di rigetto; mentre una questione sollevata con soli argomenti nuovi dovrebbe essere preclusa, in relazione al principio (...), per cui la decisione copre "il dedotto e il deducibile" e all'onere delle parti, dunque, di dedurre tutto quel che occorre nei rispettivi interessi». Analogamente ID., *Il profilo tra argomento e termine della questione di costituzionalità*, *GiC*, 1978, 356 ss., ritiene che i parametri costituzionali ed i vizi dedotti rappresentino gli elementi essenziali della q. l. c., mentre restano esterni al thema decidendi i cd. "argomenti" prospettati dalle parti per supportare l'esito del giudizio. È controverso, poi, se il vincolo prodotto dalle pronunce di rigetto operi anche nei successivi gradi di giudizio oppure solo per il giudice remittente. Ad esempio, ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, 1988, cit., 256, non esclude la riproponibilità d'ufficio della questione nei gradi successivi, nell'ottica di una preclusione relativa alle parti e non al giudice.

(63) GAROFOLI-FERRARI, *Manuale di diritto amministrativo*<sup>12</sup>, Molfetta, 2018, 57. V. anche NIGRO, *Giustizia amministrativa*<sup>6</sup>, Bologna, 2002, 325, e SATTA, *Giustizia amministrativa*, Padova, 1993, 451 ss., mentre TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*<sup>4</sup>, Torino, 2000, 304, critica l'efficacia ultra partes della sentenza di annullamento in quanto comporta l'inconveniente di fissare i limiti soggettivi del giudicato amministrativo «secundum eventum litis».

(64) REDENTI, *Legittimità delle leggi e Corte costituzionale*, Milano, 1957, 80, secondo cui «la decisione che afferma, non possa avere natura, autorità ed estensione di effetti diversa da quella che nega».

(65) DAL CANTO, *Giudicato*, cit., 433. Sulla riproposizione della q. l. c. già rigettata CATELANI, *La determinazione della «questione di legittimità costituzionale» nel giudizio incidentale*, Milano, 1993, e CERRI, *op. ult. cit.*, 274, secondo cui la questione può essere prospettata in altro giudizio anche in ordine ad eventuali «argomenti nuovi», facendo affidamento su possibili successivi mutamenti di orientamento della Corte (il c.d. overruling), e LAMARQUE, *Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione". Verso un controllo di costituzionalità diffuso?*, a cura di Malfatti-Romboli-Rossi, Torino, 2002, 200 ss.

(66) PIERANDREI, «Corte costituzionale», cit., 977, che richiama in nota AZZARITI, *Gli effetti delle pronunce sulla costituzionalità delle leggi* (1950), ora in *Problemi attuali di diritto costituzionale*, Milano, 1951, 136 ss.

(67) Occorre distinguere dalle sentenze di accoglimento puro e semplice, che annullano tutte le possibili norme ricavabili dal testo legislativo, le sentenze interpretative di accoglimento, il cui giudicato, secondo ANZON, *Autorità di precedente ed efficacia di "giudicato" delle sentenze di accoglimento nei giudizi sulle*

leggi, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, 1988, 280, «si “relativizza” appuntandosi sul solo significato normativo contemplato nella decisione e non toccando le altre possibili norme desumibili dalla disposizione impugnata». Nel primo caso, la sentenza di annullamento esplica efficacia di giudicato per tutte le questioni identiche aventi ad oggetto lo stesso testo, nel secondo caso la decisione di annullamento avrà effetto di giudicato solo per le questioni concernenti la stessa norma come ricavata dallo stesso testo.

(68) per i quali, secondo POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale (Contributo ad una teoria dell'invalidità costituzionale della legge)*, Padova, 1997, *passim*, la norma dichiarata incostituzionale ha già cessato di produrre effetti e non è più ipotizzabile la contestazione di tali rapporti (ad es., per intervenuto giudicato, preclusione processuale, decadenza, usucapione, prescrizione, transazione, negozio giuridico di accertamento).

(69) Così PIZZORUSSO, *Uso e abuso*, cit., 146, nota 39. Sul valore del precedente giudiziario v. ID., *Fonti del diritto*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1977, 525 ss., nonché “*Stare decisis*” e *Corte costituzionale*, in TREVES, *La dottrina del precedente e la giurisprudenza della Corte costituzionale*, Torino, 1971, 31 ss.; GORLA, «Precedente giudiziario», in *Enc. giur.*, XXIII, Roma, 1996; MARINELLI, «Precedente giudiziario», in *Enc. dir.*, *Agg.*, VI, Milano, 2002, 871 ss.; AA.VV., *Il precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, a cura di Pedrazza Gorlero, Padova, 2008.

(70) PIZZORUSSO, *sub art. 137*, cit., 695. In realtà, le decisioni costituzionali di rigetto, pur non espressamente previste dalla Costituzione, si ricavano a contrario sia dall'art. 136 Cost., sia dall'art. 29 della legge n. 87/1953, nella parte in cui prevede che la Corte dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza di una questione sollevata.

(71) Sulla retroattività delle sentenze di accoglimento sia consentito rinviare alla nota 93.

(72) Come è noto, la Corte da sempre riconosce la compatibilità tra l'art. 136 Cost., che parla di “cessazione di efficacia” della legge dichiarata illegittima dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, e l'art. 30 della legge n. 87/1953, che invece statuisce il “divieto di applicazione” della norma incostituzionale a partire dal medesimo dies a quo. Per ZAGREBELSKY-MARCONÒ, *Giustizia costituzionale*, II, cit., 188, «l'art. 136 – con l'espressione *cessazione d'efficacia* – disciplina gli effetti futuri e astratti della decisione d'incostituzionalità, circa la vigenza della legge in generale; l'art. 30 – con l'espressione *disapplicazione* – disciplina gli effetti sui rapporti passati e concreti, nei giudizi particolari che li riguardano».

(73) CERRI, *Giustizia costituzionale*, Napoli, 2019, 183, che per i giudicati sulla competenza o sui regolamenti di competenza richiama la nota espressione del Redenti di efficacia «panprocessuale».

(74) MODUGNO, «Validità (dir. cost.)», in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 44 ss., in part. 73, per il quale, nelle decisioni di accoglimento, «l'effetto del riconoscimento (dichiarazione) di invalidità consiste nella generale e definitiva (e retroattiva) eliminazione del testo o della norma», mentre, nelle decisioni di rigetto, «l'effetto del riconoscimento (dichiarazione) di validità (o non invalidità) consiste nel mantenimento limitato (al più, al giudizio a quo) e precario del testo o della norma».

(75) Così DAL CANTO, *Giudicato costituzionale*, cit., 440, nonché PIERANDREI, «Corte costituzionale», cit., 982.

manchi nel nostro ordinamento, a differenza di altri (77), un vincolo giuridico, che, seppur ricavabile dal disposto degli artt. 136 e 137 Cost. (78), vieti espressamente al legislatore di non rispettare le decisioni della Corte costituzionale (79).

Non a caso, infatti, per il passato la dottrina ha negato tale vincolo, sostenendo che l'eventuale riproduzione da parte del legislatore della norma dichiarata incostituzionale è utile ad evitare una “crystallizzazione della giurisprudenza”, quale forma di “amichevole collaborazione” tra la Corte ed il Parlamento (80), non essendo impedito al legislatore di dotare di nuova validità formale la norma dichiarata incostituzionale (81), la cui efficacia «può essere rimossa soltanto da una nuova pronuncia caducatoria della Corte» (82).

Secondo altra dottrina, una legge meramente riproduttiva di altra dichiarata incostituzionale, che «risultava tuttavia applicabile ad una fattispecie diversa anche soltanto quanto al suo riferimento temporale» (83), non violerebbe alcun giudicato costituzionale, potendo essere annullata per gli stessi vizi, in quanto la pregressa decisione d'incostituzionalità può solo esplicitare efficacia di *precedente* nei nuovi giudizi (84).

Ciò in quanto la legge riproduttiva che dispone pro futuro non toccherebbe né il principio della cessazione di efficacia, né l'accertamento della incostituzionalità, per cui non viene in risalto alcuna violazione dell'art. 136 Cost., trovandosi solo esposta alle medesime censure di incostituzionalità mosse a quella precedente (85).

Viceversa, qualora il legislatore ripristinasse la disciplina dichiarata incostituzionale «con riferimento alla fattispecie del giudizio a quo (...) o comunque con riferimento al periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza della Corte» (86), si verificherebbe una violazione del giudicato costituzionale e, quindi, dell'art. 136 Cost.

Anche di recente vi è chi sostiene che «la disposizione riproduttiva per il futuro di quella censurata deve essere reinterpretata, in relazione alle diverse valenze che potrebbe aver assunto nel nuovo contesto, e, dunque, anche a prescindere dal valore formale dell'atto, (per cui) non può considerarsi automaticamente caducata, ma deve esser nuovamente rimessa alla Corte; deriva da ciò che poi la censura per violazione dell'art. 136 Cost. finisce con il divenire “duplicazione”, di valore prevalentemente “simbolico” delle censure originarie, con ciò riproposte» (87).

Seguendo tale rigorosa interpretazione, il legislatore può incorrere in una lesione del giudicato solo qualora riproduca la *medesima norma* affetta dagli stessi vizi ovvero riproduca il *medesimo oggetto* del precedente giudizio di costituzionalità (88).

Quindi, per esservi violazione del giudicato ex art.

### 5. Il dibattito dottrinario.

Prendendo spunto dal giudicato costituzionale delle decisioni di accoglimento e lasciando in disparte la problematica relativa alle sentenze costituzionali quali fonti del diritto (76), occorre evidenziare come



136 Cost., occorre una perfetta identità formale tra la norma censurata e quella successivamente riprodotta con rinnovata lesione dello stesso parametro, in quanto «l'effetto di giudicato riguarda il *decisum* e si esplica verso le successive questioni identiche, (mentre) l'autorità di precedente concerne invece la *ratio decidendi* e agisce nei confronti di nuove questioni solo analoghe» (89).

In realtà, l'accertamento dei limiti derivanti dal giudicato costituzionale all'esercizio della funzione legislativa richiede, in primis, la ricostruzione dell'oggetto del giudizio costituzionale, cioè del rapporto che si instaura tra la norma scrutinata [e non la disposizione (90)], il parametro invocato e le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità (91), la cui identità sia in grado di determinare una violazione degli artt. 136, 1° co., e 137, 3° co., Cost. (92).

Secondo altro orientamento, è irrilevante che la legge riproduttiva proietti la sua efficacia per il futuro, essendo precluso al legislatore ripristinare una disposizione o una norma dichiarata incostituzionale, non solo *per il passato*, ma anche *per il futuro* (93).

Per Zagrebelsky, ad esempio, «l'efficacia tipica delle dichiarazioni d'incostituzionalità non è solo per il passato, ma è anche (e soprattutto) per il futuro. L'art. 137 deve insomma leggersi insieme all'art. 136: il primo stabilisce l'impugnabilità delle decisioni in quanto «atti»; il secondo stabilisce gli effetti di tali atti, quando il loro contenuto è la dichiarazione d'incostituzionalità della norma contenuta nella legge (la cessazione di efficacia)» (94).

Può allora risultare insufficiente il criterio dell'identità formale fra disposizione riproduttiva e disposizione riprodotta, essendo esso limitato all'ipotesi che dalla prima sia possibile ricavare quella stessa norma che la Corte aveva ritenuto illegittima nella disposizione riprodotta.

Affinché una legge possa ritenersi riproduttiva, non è necessario che essa riproduca pedissequamente il contenuto della disposizione riprodotta in quanto ciò che rileva è, invece, la «portata precettiva» delle due disposizioni e non la loro piena corrispondenza formale (95).

In altri termini, la violazione del giudicato si verifica quando il legislatore riproduce il medesimo assetto normativo (norma oggetto - profilo di costituzionalità) identico a quello già accertato come incostituzionale dalla Corte. Ciò avviene «da una parte, quando verrà approvata una disposizione legislativa tale che, da essa, possa essere ricavata una norma identica a quella precedentemente annullata; e dall'altra, qualora quest'ultima si trovi, al momento del secondo giudizio di costituzionalità, nello stesso preciso rapporto con la norma costituzionale con la quale pre-

cedentemente contrastava» (96), essendo rimasto immutato il contesto normativo (97).

Non si può parlare, quindi, di lesione del giudicato allorché la norma riproduttiva sia affetta da *vizi diversi* rispetto a quella riprodotta oppure vi sia stato un mutamento del parametro che determini una sopravvenuta conformità della norma stessa alla Costituzione.

Laddove, invece, il legislatore reiteri una norma in contrasto con i medesimi parametri costituzionali, la cui violazione sia già stata accertata in precedenza, risulta palese la lesione del giudicato costituzionale, tanto che autorevole dottrina ritiene che in tale ipotesi la violazione dell'art. 136 Cost. rappresenti un vizio di «incostituzionalità doppia del comportamento del legislatore» (98).

In definitiva, il divieto di riproduzione della norma dichiarata incostituzionale discende dalla *ratio* del sindacato di costituzionalità e dalla funzione di garanzia della rigidità costituzionale, che vede nella Corte il ruolo di effettivo «*controllore* rispetto agli orientamenti e indirizzi del *controllato*» (99), non essendo consentito al Parlamento, quale soggetto controllato, sottrarsi, neanche in via transitoria e pro *praeterito* (100), alla verifica compiuta dalla Corte (101).

(76) Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale vengono annoverate dal PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, Milano, 1998, 314, tra le fonti di «grado corrispondente a quello che era proprio della disposizione o della norma dichiarata incostituzionale». Secondo tale A., *Delle fonti del diritto. Artt. 1-9, Comm. Scialoja e Branca*<sup>2</sup>, Bologna-Roma, 2011, 537 ss., sarebbero fonti del diritto le sentenze di accoglimento in quanto incidono sulla perdita di forza normativa *erga omnes*. Concordano ROMBOLI-ROSSI, *op. cit.*, 514; ELIA, *op. cit.*, 299, e RESCIGNO, *Riflessioni sulle sentenze manipolative*, GiC, 1989, 654 ss.

(77) Come, ad esempio, l'art. 31 della legge tedesca 12-3-1951, istitutiva del Tribunale federale tedesco, secondo cui «le decisioni della Corte federale vincolano gli organi costituzionali del *Bund* e dei *Länder*», o l'art. 62 della Costituzione della V Repubblica francese, secondo cui le decisioni del Consiglio costituzionale sono «obbligatorie per i pubblici poteri». V. anche l'art. 164 della Costituzione spagnola del 1978, secondo cui le sentenze del Tribunale costituzionale «hanno valore di cosa giudicata dal giorno successivo alla loro pubblicazione e non sono in alcun modo ricorribili».

(78) Difatti, non risulta costituzionalizzato il principio del giudicato, la cui protezione è consegnata a disposizioni di rango ordinario quali gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per la materia civile.

(79) Se si eccettua, per i soli decreti legge, la previsione dell'art. 15, 2° co., lett. e), della l. 23-8-1988, n. 400, che vieta di «ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento».

(80) ESPOSITO, «*Inesistenza*» o «*illegittima esistenza*» di uffici ed atti amministrativi per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme organizzatorie?, GiC, 1960, 331, nota 3.

(81) BARBERA, *Giudicato costituzionale e poteri del legislatore*, GiC, 1963, 612, per il quale l'art. 136 Cost. «attiene al momento dell'applicazione (cfr. l'art. 30, l. 11 marzo 1953 n. 87) e non a quello della produzione delle norme».

(82) FALZEA, *Aspetti problematici del seguito legislativo alle sen-*

tenze della Corte costituzionale, in AA.VV., *Corte costituzionale e Parlamento*, cit., 169.

(83) PIZZORUSSO, *sub art.* 136, cit., 192, nonché ID., *Effetto di «giudicato» ed effetto di «precedente» delle sentenze della Corte costituzionale*, GiC, 1966, 1976 ss., part. 1992: «perché possa parlarsi di efficacia di giudicato occorre che ci troviamo di fronte a questioni sotto ogni aspetto identiche rispetto a quelle precedentemente decise (...), mentre fuori di tali ipotesi qualsiasi decisione può spiegare (solo) efficacia di precedente ogni qual volta la sua *ratio decidendi* risulti logicamente operante anche rispetto al nuovo caso». Cfr. altresì CALVANO, *Lo stare decisis nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, GiC, 1996, 1279 ss., ed ID., *Brevi note in tema di giudicato costituzionale in occasione del d.l. 28 agosto 1996 n. 444, contenente disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva*, ivi, 2843.

(84) COSÌ ANZON, *Autorità di precedente*, cit., 284, e GRANATA, *La giustizia costituzionale nel 1997*, FI, 1998, 2922.

(85) RUGGERI, *Le attività «conseguenziali» nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore (premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica)*, cit., 70.

(86) PIZZORUSSO, *sub art.* 136, cit., 192.

(87) CERRI, *Giustizia costituzionale*, cit., 206, nonché MODUGNO, *Prerogative (o privilegi?) costituzionali e principio di uguaglianza*, GiC, 2009, 3978, nota 7.

(88) In argomento BONOMI, *Ai fini della violazione del giudicato costituzionale è necessario che la legge dichiarata incostituzionale e quella riproduttiva siano perfettamente identiche?*, *Forum Quad. C.*, 13-10-2013.

(89) ANZON, *op. ult. cit.*, 279-280, che distingue tra le sentenze di accoglimento puro e semplice, che esplicano efficacia di giudicato per tutte le questioni identiche o diverse che abbiano lo stesso testo, e sentenze interpretative di accoglimento, che hanno effetto di giudicato solo per questioni identiche sotto tutti gli aspetti, «vale a dire questioni che, a parità di parametri e motivi, concernono quella stessa norma come ricavata dallo stesso testo». V. altresì ID., *Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi. L'esperienza italiana alla luce di un'analisi comparata sul regime del Richterrecht*, Milano, 1995, 142.

(90) Da tempo sia la dottrina (per tutti, MODUGNO, «Validità (dir. cost.)», cit., 48 ss.), che la giurisprudenza costituzionale riconoscono che oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è la *norma* e non la *disposizione*, che «costituisce il necessario veicolo di accesso della norma al giudizio della Corte» (C. Cost., 21-3-1996, n. 84, GiC, 1996, 764 ss.). Sulla distinzione tra la disposizione e la norma CRISAFULLI, «Disposizione (e norma)», in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 195 ss.

(91) Secondo C. Cost., 8-6-1994, n. 225, GiC, 1994, 1904 ss. (con nota di CATELANI, *Questione nuova o vecchia? Gli argomenti come elementi di determinazione dell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale*, ivi), per ravvisare l'identità della questione occorre che «risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione (norme impugnate, profili d'incostituzionalità dedotti, argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità)».

(92) Sul tema dell'oggetto del giudizio di costituzionalità v., tra gli altri, SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli, 1990, 119; CATELANI, *La determinazione della «questione di legittimità costituzionale» nel giudizio incidentale*, cit.; PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente»*. *Genesi, uso, implicazioni*, Milano, 1994; MORELLI, *L'illegittimità conseguenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività della tutela*, Soveria Mannelli (CZ), 2008; MONACO, *La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi. Il ruolo delle parti dinanzi alla Corte costituzionale*, Milano, 2016.

(93) Sul potere di modulazione degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità, cfr. AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Atti del seminario svoltosi presso il Palazzo della Consulta in data 23/24-11-1988, Milano, 1989, ove si espri-

mono favorevolmente MEZZANOTTE, *Il contenimento della reattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale*, ivi, 39 ss.; LUCIANI, *La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni '90*, ivi, 105 ss.; PANUNZIO, *Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, ivi, 273 ss.; D'AMICO, *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, cit.; PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano, 1993; POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale (Contributo ad una teoria dell'invalidità costituzionale della legge)*, cit.; SICLARI, *Effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, GI, 1999, 1778 ss.; RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova, 2000. In senso contrario SORRENTINO, *Considerazioni sul tema*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale ecc.*, cit., 155 ss.; PACE, *Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti*, ivi, 53 ss., ora in PACE, *Per la Costituzione. Scritti scelti*, I, Napoli, 2019, 287 ss., nonché ID., *Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi*, cit., 4809 ss.; ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, 1988, cit., 259; D'ORAZIO, *Il legislatore e l'efficacia temporale delle sentenze costituzionali (nuovi orizzonti o falsi miraggi?)*, GiC, 1988, 885 ss. Il dibattito ha ripreso vigore dopo C. Cost., 11-2-2015, n. 10, GiC, 2015, su cui, ex multis, RUOTOLO, *Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d'incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla Robin Tax*, *Rivistaic*, 2/2015; CARNEVALE, *La declaratoria di illegittimità costituzionale «differita» fra l'esigenza di salvaguardia del MODELLO incidentale e il problema dell'auto-attribuzione di potere da parte del giudice delle leggi*, *DPB*, 2/2015, ed eventualmente FURNO, *La modulazione nel tempo delle decisioni della Corte costituzionale: un'occasione mancata dalla riforma c.d. Renzi-Boschi*, *Forum Quad. C.*, 1-9-2016, ed ivi ulteriori riferimenti.

(94) ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale*, 2018, cit., 259. Nel senso che il c.d. giudicato costituzionale relativo ad una data «situazione normativa» vincoli il legislatore anche per il futuro RUGGERI, *Le attività «conseguenziali»*, cit., 56 ss.

(95) DAL CANTO, *Sulla violazione del giudicato costituzionale la Corte fa la voce grossa*, GiC, 2012, 3725. In senso analogo RUGGERI, *Le attività «conseguenziali»*, cit., 70-74, e BONOMI, *Ai fini della violazione*, cit., 12.

(96) DAL CANTO, *op. loc. ult. cit.*

(97) Per RUGGERI, *Le attività «conseguenziali» nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore (Premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica)*, cit., 55 ss., ed ID., *Storia di un «falso». L'efficacia «inter partes» delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, cit., 107 ss., occorre tener conto della c.d. «situazione normativa» decisa, intesa quale «sintesi ideale di fatti ed effetti, la cui determinazione (...) non si deve alla norma (o alla disposizione) «oggetto» specifico del ricorso, bensì alla stessa in relazione al «sistema» nella sua interezza». Lo stesso A., cioè, sottolinea la «relatività» del giudicato costituzionale ad un certo «contesto» storico-normativo. V. al riguardo SPADARO, *La «norma» o piuttosto la «situazione normativa» quale oggetto del giudizio costituzionale? Una manipolativa di rigetto «dottrinale» che dice e non dice (in margine alla sent. Cost. n. 84/1996)*, GiC, 1996, 778 ss.

(98) ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, 1988, cit., 329. In senso analogo, LOLLO-MORELLI, *Vincolo del giudicato e ruolo della Corte*, *Rivistaic*, n. 2/2011, 11-5-2011, 6, secondo cui la lesione dell'art. 136 Cost. rappresenta un vizio «di secondo grado», in quanto presuppone violazioni di altri parametri costituzionali, ma che in ogni caso mina la funzione di garanzia della legalità costituzionale e del principio di rigidità svolto dalla Corte.

(99) Così CRISAFULLI, *Giustizia costituzionale e potere legislativo*, DS, 1978, 53.

(100) V. al riguardo C. Cost., 31-10-2012, n. 245, *GiC*, 2012, 3706, secondo cui è irrilevante che la norma censurata abbia «carattere provvisorio» e debba avere applicazione «in via eccezionale».

(101) Sembra in tal senso ritenere anche MARTINES, *Diritto costituzionale*<sup>13</sup>, a cura di Silvestri, Milano, 2013, 510.

## 6. La violazione del giudicato costituzionale: a) nei giudizi di legittimità costituzionale.

Tali orientamenti della dottrina hanno trovato conferma nella ormai consolidata giurisprudenza della stessa Corte, che, seppur con andamento non sempre lineare e condizionato dalle implicazioni del caso concreto, ha riconosciuto legittimità formale al vincolo del giudicato costituzionale, sia nell'ambito dei giudizi incidentali, che in quelli promossi in via di azione, annullando in molteplici occasioni alcune disposizioni legislative a causa dell'accertata lesione dello stesso (102).

Prendendo spunto da tali giudizi, si rileva che il principio del giudicato costituzionale, pur tra qualche oscillazione (103), è stato con sempre maggior frequenza utilizzato dai Giudici delle leggi per rivendicare l'invulnerabilità delle loro decisioni, destinate non solo alle parti in causa ed a chi è chiamato ad applicare le leggi (104), ma anche e soprattutto al legislatore, al quale è vietato riprodurre una norma già dichiarata incostituzionale. Qualora il legislatore ponesse nel nulla una dichiarazione d'incostituzionalità, l'atto sarebbe invalido, a meno che non si operasse con legge di revisione costituzionale, derogando innanzi tutto allo stesso art. 137 Cost. (105).

A partire da C. Cost., 30-5-1963, n. 73 (106), che può considerarsi la sentenza capostipite, i Giudici costituzionali pervengono alla declaratoria di illegittimità costituzionale, rimproverando al legislatore «di non accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima, ma di prolungarne la vita sino all'entrata in vigore della nuova legge. Il che non è affatto consentito dal rigore della norma dell'art. 136 Cost., sulla quale poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima» (107).

Il che non ha impedito che gli esiti di pregresse decisioni di accoglimento fossero superati da nuove leggi, che, pur non riproducendo il vizio di incostituzionalità censurato, disciplinassero diversamente la materia (108), realizzando indirettamente lo stesso obiettivo.

Non a caso, la Corte, con la sentenza 6-7-1966, n. 88 (109), nel ribadire che il precetto dell'art. 136 Cost. è rivolto anche al legislatore, chiarisce come tale articolo «sarebbe violato ove espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia» e come «del pari contrastante

col precetto costituzionale deve ritenersi una legge la quale, per il modo in cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, persegue e raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato» (110).

Ma è con la sentenza 15-7-1983, n. 223 (111), che i Giudici costituzionali mostrano di aderire ad una nozione sostanziale di giudicato (112), ritenendo che anche disposizioni non testualmente identiche a quelle già riconosciute illegittime, possano violare il giudicato costituzionale, ove mai facciano «rivivere norme già divenute inefficaci, in conseguenza del loro annullamento da parte della Corte stessa» (113).

Per i Giudici delle leggi, il rigore dell'art. 136 Cost. impone al legislatore di «“accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima”, anziché di “prolungarne la vita” sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore». Ciò in quanto «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (114). Il tutto senza dare alcun rilievo decisivo al fatto che la reiterazione avvenga solo per il futuro o anche per il passato (115).

È con la decisione 3-12-2010, n. 350 (116), che la Corte, facilitata dal rilievo che la norma riprodotta, già dichiarata illegittima con la sentenza n. 315/2009, e quella riproduttiva presentavano soltanto «limitate differenze lessicali», riconosce espressamente che la questione relativa alla violazione del giudicato costituzionale «riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre, poiché essa attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale, di cui si assume la violazione» (117).

In altri termini, l'accertamento della violazione del giudicato costituzionale assume carattere «pregiudiziale e assorbente» (118), tanto da far ritenere assorbite tutte le ulteriori censure (119), stante il «rigoroso significato» (120) della norma contenuta nell'art. 136 Cost. e, quindi, i vincoli positivi derivanti da tale giudicato (121).

Così opinando, la relativa censura si affranca dai profili di illegittimità in precedenza accertati e si rende autonoma, in modo da assumere «la forma astratta di un principio costituzionale generale: un principio posto a presidio non di qualche norma costituzionale particolare, bensì della stessa rigidità costituzionale» (122).

Da ultimo, C. Cost., 17-5-2018, n. 101 (123), riassume gli approdi giurisprudenziali in tema di violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore, quando afferma: «tale vizio sussiste ogniqualvolta una disposizione intenda “mantenere in piedi o (...)»

ripristinare, sia pure indirettamente, (...) gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della (...) pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza n. 72 del 2013), ovvero « ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale» (sentenza n. 350 del 2010). Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore adotta una norma che costituisce una «mera riproduzione» (sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 del 2012) di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a «perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti» (sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966) (sentenza n. 231 del 2017)» (124).

*b) nei conflitti di attribuzione*

Va premesso che il giudicato costituzionale e la relativa violazione dell'art. 136 Cost. rilevano anche in sede di conflitto di attribuzione, come ricordato da C. Cost., 20-3-2019, n. 57 (125).

Trattando congiuntamente, per ragioni di sintesi, sia i conflitti intersoggettivi che quelli interorganici, occorre evidenziare le peculiarità del giudicato delle pronunce rese nei conflitti di attribuzione.

Ai sensi dell'art. 38 della legge n. 87/1953 (126), la Corte, nel risolvere il conflitto, *a)* dichiara a quale potere (e, nel caso di cui all'art. 41, a quale ente) spettano le attribuzioni in contestazione e *b)* annulla eventualmente l'atto viziato per incompetenza.

In assenza di ulteriori dati normativi, si è lungamente discusso in dottrina sul come si atteggi la decisione costituzionale nei confronti dello stesso giudice costituzionale, delle parti del giudizio deciso e delle parti di futuri giudizi analoghi (127).

A tale scopo occorre, in primis, identificare l'oggetto del conflitto e, cioè, se tale oggetto sia l'accertamento dell'attribuzione della competenza, con inevitabili effetti erga omnes della sentenza, oppure l'annullamento dell'atto viziato, con conseguente efficacia inter partes della decisione, o invece entrambi i profili (128).

Secondo consolidata dottrina, l'oggetto del conflitto, in relazione al quale la decisione della Corte spiega i suoi effetti, è costituito dall'accertamento *in concreto* sull'appartenenza del potere di disciplinare una *specifica* fattispecie (129), cioè l'accertamento delle attribuzioni *in concreto*, e non *in astratto*, con riguardo allo specifico rapporto in contestazione. Quindi, le pronunce sui conflitti hanno un immancabile contenuto di accertamento ed un eventuale effetto costitutivo di annullamento dell'atto in contestazione.

Resta controversa, però, l'efficacia delle decisioni costituzionali rese nei conflitti di attribuzione ed il loro eventuale effetto di precedente o di giudicato rispetto al seguito della sentenza, anche con riferimento alla medesima fattispecie che ha generato il conflitto.

L'applicabilità della categoria giuridica del giudicato a tali decisioni viene, infatti, negata da chi ritiene che la sentenza che risolve il conflitto espliciti i suoi effetti solo tra le parti in causa e limitatamente al caso deciso dalla Corte, rilevando per le future controversie a mero titolo di precedente (130); e ciò allo scopo di non violare il principio del contraddittorio, data l'eventuale estensibilità dell'accertamento a soggetti che non abbiano partecipato al processo davanti alla Corte (131).

Altri affermano che l'effetto di precedente «non è tutto ciò che costituisce invece il giudicato», ritenendo che la pronuncia della Corte statuisce «con effetto di giudicato inter partes sulla spettanza del potere controverso ed annulla l'atto (con effetto erga omnes qualora si tratti di un atto normativo)» (132), ove esso invada o menomi la competenza del ricorrente, in quanto «l'effetto di giudicato è circoscritto all'affermazione circa la spettanza del potere (oltre che, ovviamente, all'eventuale annullamento dell'atto), ma soltanto con riferimento alla specifica contestazione dedotta in giudizio, (mentre) l'ingerenza che la decisione può svolgere su altre situazioni simili (...) costituisce invece l'efficacia di precedente che è propria delle sentenze» (133).

Conseguentemente, il giudicato è delimitato dal *decisum* e spiega la sua efficacia nei confronti delle questioni identiche, mentre l'autorità del precedente concerne la *ratio decidendi* e, quindi, l'interpretazione giuridica, il presupposto logico della decisione costituzionale e può spiegare efficacia nei confronti dei casi analoghi.

Coloro che propendono per il giudicato sulle decisioni dei conflitti evidenziano la necessità, da un lato, di impedire la perenne impugnabilità delle decisioni costituzionali in violazione dell'art. 137, 3° co., Cost. (134), e, dall'altro, di evitare lo svilimento del ruolo della Corte di decisore dei conflitti tra gli organi, laddove si consentisse a quest'ultimi di prescindere dalla soluzione del conflitto fissata nel caso deciso (135), a fronte di un accertamento stabile e definitivo delle sfere di competenza costituzionalmente garantite (136).

Secondo il Pizzorusso, «l'efficacia di precedente (la quale non spetta soltanto alle decisioni di merito, ma anche a quelle meramente processuali) si manifesta principalmente nei confronti dei futuri giudizi dello stesso tipo che siano proposti dinanzi alla stessa Corte e che riguardino controversie analoghe, ma diverse dal punto di vista oggettivo o soggettivo» (137). Quindi, se il giudizio sul conflitto si conclude con una pronuncia sulla spettanza della competenza rispetto all'atto concreto, il giudicato costituzionale si cristallizza sulla spettanza dell'attribuzione nel caso specifico (138), riferita, cioè, alla «situazione di contrasto

concretamente insorta» (139), e sull'eventuale annullamento dell'atto in contestazione (140).

In conseguenza di ciò, l'accertamento dovrebbe vincolare solo le parti in conflitto (141), mentre l'eventuale annullamento di un atto generale (leggi, regolamenti, atti amministrativi generali), dovrebbe estendere i suoi effetti erga omnes e, cioè, nei confronti di tutti i destinatari dell'atto annullato (142) e sarebbe capace di imporsi a tutti gli altri ordini di giurisdizione, a prescindere dai soggetti in lite (143). Ciò, però, non esclude nuovi e diversi atti di esercizio della stessa competenza da parte dei soggetti contendenti, né, tanto meno, controversie analoghe tra soggetti diversi, nei cui confronti la decisione del conflitto da parte della Corte vale quale autorevole precedente (144). In tali casi la Corte è solita decidere nel merito, richiamandosi alla pregressa decisione solo quale precedente, ma senza mai invocare la violazione del giudicato costituzionale (145).

Nell'ipotesi di rigetto del ricorso e, quindi, di permanenza in vita dell'atto, la decisione della Corte ha valore di giudicato in ordine alla spettanza del potere (146) e, nell'eventualità che il medesimo atto oggetto del conflitto sia stato impugnato anche dinanzi al giudice ordinario o amministrativo per lesione di competenza costituzionale (147), dovrebbe vincolare anche gli altri giudici, ove vi sia identità di soggetti e di oggetto tra i due giudizi (148).

#### c) nei giudizi di ammissibilità del referendum.

Ai sensi dell'art. 2 della l. cost. 11-3-1953, n. 1 (149), «spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso», mentre le modalità di tale giudizio sono stabilite dagli artt. 33 e 34 della l. 25-5-1970, n. 352 (150).

In disparte il dibattito sulla natura propriamente giurisdizionale (151) o di diritto oggettivo del giudizio sull'ammissibilità del referendum (152), autorevole dottrina accomuna la decisione di ammissibilità del referendum alla sentenza di rigetto nel giudizio incidentale e quella d'inammissibilità alla sentenza di accoglimento. Tale parallelismo viene giustificato alla luce del rilievo che il giudizio di ammissibilità non esclude un successivo giudizio di legittimità costituzionale relativo all'esito referendario o alla c.d. «normativa di risulta» conseguente all'abrogazione popolare (153).

Altra dottrina, invece, nega tale equivalenza sia per la diversa natura (e, quindi, degli effetti delle diverse decisioni) dei due giudizi, sia per la diversità della funzione delle pronunzie di *illegittimità* e quelle di *ammissibilità* (154), rinvenendo l'unico punto di contatto nell'art. 137, 3° co., Cost., che vieta ogni forma di impugnazione di qualsiasi decisione della Corte costituzionale.

Non a caso, è la stessa Corte costituzionale, così solerte a difendere l'intangibilità delle sue pronunce ai sensi dell'art. 137 Cost., a ritenere che gli effetti della sentenza non vadano oltre l'ammissibilità di quel procedimento, quando giudica in via autonoma e nel merito un quesito referendario riproduttivo di altro già dichiarato inammissibile (155).

Ed ancora: quando dichiara preventivamente l'inammissibilità di una richiesta referendaria sulla nuova normativa in tema di aborto, introdotta a seguito della sentenza di incostituzionalità n. 27/1975 per la tutela del prevalente diritto alla salute della madre e volta a ripristinare l'anteriore disciplina punitiva del codice penale, senza mai fare riferimento al c.d. giudicato costituzionale (156).

Non è di ausilio a tale scopo neanche la cit. sentenza n. 29/1998, con cui i giudici costituzionali, attraverso il richiamo dell'art. 137 Cost., precludono «ogni tipo di gravame diretto a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in parte, le decisioni della Corte» (157), e precisano che ciò vale per «qualsiasi tipo di impugnazione, qualunque sia lo strumento con il quale è richiesto il sindacato sulle decisioni della Corte» (158), ivi compreso il conflitto di attribuzione mirante «a censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giurisdizione della Corte» (159).

In altri termini, la Corte, come può contraddire una propria precedente decisione mediante un totale overruling, così può dichiarare ammissibile un quesito referendario in precedenza dichiarato inammissibile e viceversa.

In linea con tali approdi giurisprudenziali, sembra, quindi, potersi concludere nel senso che la sentenza della Corte, di certo definitiva e non impugnabile ex art. 137 Cost., si configura all'interno del procedimento referendario quale «necessario ed ineliminabile presupposto (in caso di dichiarazione di ammissibilità) o, al contrario, come insuperabile preclusione (nel caso di dichiarazione di inammissibilità) nei confronti della prosecuzione di quel determinato procedimento» (160).

ERIK FURNO

(102) Per un'ampia rassegna, COSTANZO, *Il dibattito sul giudicato costituzionale nelle pagine di "Giurisprudenza costituzionale" (note sparse su un tema di perdurante attualità)*, in *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della rivista "Giurisprudenza costituzionale" per il cinquantesimo anniversario*, a cura di Pace, Milano, 2006, 214 ss.

(103) V. ad esempio C. Cost., 28-6-2004, n. 196, *GiC*, 2004, 1930, secondo cui il vizio di violazione del giudicato non può essere riferito ad un nuovo atto legislativo ritenuto contrastante con precedenti affermazioni della medesima Corte «relative ad altri atti legislativi» (punto 25 Cons. dir.), e C. Cost., 16-5-2002, n. 194, *GiC*, 2002, 1520, che ritiene legittima una legge, considerata dal giudice a quo «riproduttiva» di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, a causa sia delle molteplici modifiche intervenute, sia dell'intento risultante dai lavori preparatori della

nuova legge di recepire i principi stabiliti dalla precedente sentenza di incostituzionalità.

(104) Sull'efficacia del giudicato nei confronti dei giudici ed, in particolare, sulla configurabilità di un "giudicato implicito" delle sentenze della Corte e, cioè, sulla possibilità che i giudici estendano, in via interpretativa, l'effetto della sentenza di accoglimento oltre l'ambito delle disposizioni scrutinate, disapplicando le norme che presentino un contenuto analogo a quello censurato, v. CELOTTO, *Problemi derivanti dalla ennesima negazione del c.d. giudicato implicito delle sentenze costituzionali*, *GiC*, 1997, part. 1804 ss. La Corte, dal canto suo, ha sempre negato la sussistenza del c.d. giudicato implicito in relazione a disposizioni identiche o analoghe alla norma incostituzionale ancora vigenti nell'ordinamento, facendo leva sia sull'autonomia dei testi legislativi, pur contenenti norme identiche, sia, a contrario, sulla base dell'art. 27 legge n. 87/1953, nella parte in cui dispone che la Corte estende espressamente la pronuncia di incostituzionalità a norme non direttamente impugnate. V. C. Cost. nn. 21 e 79 del 1961, *GiC*, 1961, rispettivamente 138 e 1372; n. 436 del 1992, *GiC*, 4048, e n. 181/1997, *GiC*, 1997, 1796.

(105) Così ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2012, 415.

(106) C. Cost., 30-5-1963, n. 73, *GiC*, 1963, 598 ss., con note di CHELI, *Legge retroattiva di sanatoria e giudicato costituzionale*, e BARBERA, *op. cit.*, con cui viene dichiarata l'incostituzionalità, per violazione dell'art. 136 Cost., di alcune disposizioni transitorie intervenute per paralizzare retroattivamente gli effetti di una precedente decisione di annullamento (C. Cost., 27-6-1959, n. 36). In disparte C. Cost., 29-3-1960, n. 16, *GiC*, 1960, 164 ss., di rigetto della questione in quanto la Corte ritenne che una norma, come quella impugnata, che facesse salvi gli effetti di una precedente disciplina fino alla pronuncia di incostituzionalità, «lungi dal violare il precetto costituzionale», proprio quest'ultimo avesse «puntualmente applicato» (punto 5 del Cons. dir.), avendo la sentenza prodotto i suoi effetti solo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione, senza incidere in alcun modo sui rapporti esauriti.

(107) Ad finem del Cons. dir.

(108) CERRI, *Appunti*, cit., 2831.

(109) C. Cost., 6-7-1966, n. 88, *GiC*, 1966, 1106 ss., con nota di CRISAFULLI, «Riproduzione» o «conferma» di norme dichiarate incostituzionali, che distingue tra leggi confermate, che confermano leggi già dichiarate incostituzionali, senza recepirle, ma limitandosi a richiamarle, e leggi riproduttive, che operano una novazione della norma incostituzionale. Secondo tale A., solo le norme confermate, in quanto si limitano a presupporre in vita norme già dichiarate illegittime, a differenza di quelle effettivamente riproduttive, sarebbero in grado di violare il giudicato costituzionale. Successivamente lo stesso A., *Giustizia costituzionale*, cit., 67, distingue due diverse ipotesi a seconda se: «la riproduzione, cioè, sia disposta con effetto retroattivo; ovvero, soltanto per l'avvenire». Da ciò l'adesione a quella dicotomia teorica tra norme riproduttive con effetti pro praeterito e norme riproduttive con effetti solo pro futuro: solo le prime produrrebbero una violazione del giudicato costituzionale, mentre le seconde potrebbero risultare illegittime in futuro per gli stessi vizi per cui erano state annullate le norme poi riprodotte, senza per questo violare il giudicato costituzionale.

(110) Punto 2 del Cons. dir.

(111) C. Cost., 15-7-1983, n. 223 (Pres. Elia, Rel. Paladin), *GiC*, 1983, 1331, relativa alla nota vicenda della misura dell'indennizzo espropriativo. Con la sentenza 30-5-1980, n. 5, *GiC*, 1980, 21 ss., la Corte aveva dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni, con cui il legislatore aveva nel tempo modificato i criteri di indennizzo, passando dalla stima del valore reale del terreno espropriato, applicato fin dal 1865, alla commisurazione del valore agricolo di tale bene, tanto da violare l'art. 42, 3° co., Cost. A seguito di tale decisione il legislatore era intervenuto con una soluzione "tampone" (l. 29-7-1980, n. 385), confermando in via

transitoria le norme caducate e trasformando quello che era l'originario indennizzo in una sorta di acconto, da conguagliarsi all'esito di una riforma organica della materia. L'art. 3 di tale legge prevedeva che la nuova disciplina si applicasse anche ai rapporti pregressi non esauriti alla data di pubblicazione della sent. n. 5/1980: si trattava, quindi, di una legge, che, per una parte, era retroattiva e, dall'altra, regolava, seppur in via provvisoria, i rapporti futuri sorti dopo la dichiarazione di incostituzionalità. La Corte accolse la questione di incostituzionalità in forza sia dell'art. 42, che dell'art. 136 Cost.

(112) Così LOLLO, *Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte. I giudizi sulle leggi in via incidentale*, *Rivista aic*, n. 2/2011, 28-6-2011, 9.

(113) Punto 4 del Cons. dir.

(114) Punto 5 del Cons. dir.

(115) Per una parte della dottrina (PIZZORUSSO, *sub art.* 136, cit., 192 ss.; ANZON, *Autorità di precedente*, cit., 283 ss.), la Corte tende a censurare la violazione del giudicato costituzionale e del principio della "immediata cessazione di efficacia" (sent. n. 73/1963) in presenza di provvedimenti legislativi confermativi, diretti a ripristinare retroattivamente la disciplina annullata, anche per il periodo precedente la pubblicazione della sentenza di accoglimento, seppure in via transitoria (sent. n. 73/1963, n. 88/1966, n. 223/1983); mentre, in presenza di una disciplina legislativa riproduttiva solo *pro futuro* di quella dichiarata illegittima, la Corte motiva la rinnovata declaratoria d'incostituzionalità per lo più ribadendo la violazione dei medesimi parametri posti a fondamento della precedente pronuncia di accoglimento. Secondo altri (RUGGERI, *Le attività "conseguenziali"*, cit., 42 ss.), invece, l'art. 136 disciplina l'efficacia delle decisioni d'incostituzionalità non solo per il passato, ma anche e soprattutto per il futuro. Per ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, cit., 329, ad esempio, la pronuncia di accoglimento che censura la violazione del giudicato costituzionale può sottolineare la duplice illegittimità della legge: per il suo significato antagonista rispetto al *decisum* della Corte e per la violazione degli altri parametri costituzionali nel caso pertinenti. Sulla scorta di tale orientamento la violazione dell'art. 136 può essere ravvisata nel quadro di una interpretazione non meramente letterale di quest'ultimo (così AMOROSO-PARODI, *Il giudizio costituzionale*<sup>2</sup>, Milano, 2020, 477).

(116) C. Cost., 3-12-2010, n. 350, *GiC*, 2010, 4913, con nota di ANZON, *Il rispetto del «giudicato costituzionale»: un severo richiamo della Corte al legislatore*. V. anche le decisioni nn. 231 e 5/2017, su cui *infra*.

(117) Punto 3 del Cons. dir. In precedenza già C. Cost., 22-7-1999, n. 347, *GiC*, 1999, 2718, nel rigettare un ricorso del Commissario dello Stato contro due leggi della Regione Siciliana, nel quale si lamentava anche la violazione del giudicato costituzionale, osservava che «non risulta fondata, anzitutto, la censura che prospetta la violazione dell'art. 136 della Costituzione, la quale, per ragioni di priorità logica, merita di essere esaminata per prima» (punto n. 3.3 del Cons. dir.). Di recente, C. Cost., 11-1-2017, n. 5, *GiC*, 2017, 4 ss., con nota di CHIEPPA, *Ancora sulla violazione ed elusione del giudicato costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale, alla luce della "primazia" della Costituzione*, ribadisce che «nel valutare le scelte del legislatore, cui spetta tenere conto dell'impedimento nascente dal giudicato, la questione promossa in riferimento all'art. 136 Cost. deve essere esaminata per prima. Essa "riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre", proprio perché "attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione" (sentenze n. 245/2012 e n. 350/2010)» (punto n. 2 del Cons. dir.).

(118) C. Cost., 23-4-2013, n. 72, *GiC*, 2013, 1081, con nota di CELOTTO, *Chiasmi sul giudicato costituzionale*, *ivi*, 1101-1102.

(119) C. Cost., 31-10-2012, n. 245, *GiC*, 2012, 3706, su cui CELOTTO, *Razionalità vs. ragionevolezza nel controllo di costituzionalità (a margine di un concorso dichiarato incostituzionale per la terza*

volta), *ivi*, 3714, e DAL CANTO, *Sulla violazione del giudicato costituzionale la Corte fa la voce grossa*, *ivi*, 3720.

(120) C. Cost., 11-2-2015, n. 169, *GiC*, 2015, 1322, su cui, volendo, FURNO, *La Corte costituzionale impone l'obbligo del rispetto del giudicato costituzionale. A margine di Corte cost. n. 169/2015*, *Forum Quad. C.*, 3-9-2015. Nella specie, la Corte censura la disposizione, introdotta dalla legge n. 80 del 2014, in sede di conversione del d.l. n. 47/2014, solo «a seguito e in conseguenza» della precedente decisione n. 50/2014, nell'intento legislativo di prorogare l'efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

(121) Per PARODI, *sub art.* 136, cit., 2660, per quanto attiene i profili inerenti all'art. 136, la locuzione "giudicato costituzionale" allude sia al carattere definitivo dell'accertamento dell'incostituzionalità della legge contenuto nella sentenza di accoglimento, sia all'effetto di vincolo da quest'ultima derivante nei riguardi del legislatore e degli organi dell'applicazione.

(122) LOSANA, *La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul "giudicato costituzionale"*, *GI*, 2013, 2229.

(123) C. Cost., 17-5-2018, n. 101, *GiC*, 2018, 1065, con nota di DAL CANTO, *I punti fermi della Corte costituzionale sul giudicato costituzionale*, *ivi*, 1116.

(124) Punto 6.5 del Cons. dir.

(125) C. Cost., 20-3-2019, n. 57, *GiC*, 2019, 794 ss.: «Sin da epoca ormai risalente, la giurisprudenza costituzionale non ha mancato di sottolineare il rigoroso significato della norma contenuta nell'art. 136 Cost.: su di essa – si è detto – "poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima", senza possibilità di "compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione" (sentenza n. 73/1963, richiamata dalla sentenza n. 169/2015)» (punto n. 10.1 del Cons. dir.). Nella specie trattasi di un conflitto tra enti sollevato avverso condotte omissive, ove la Corte accerta la violazione del giudicato costituzionale in quanto «la dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 13/2017 ha fatto venir meno il fondamento legislativo del silenzio serbato dallo Stato» (punto n. 11 del Cons. dir.).

(126) L'art. 38 della l. 11-3-1953, n. 87, è relativo ai conflitti tra poteri, ma è richiamato dal successivo art. 41 relativo ai conflitti tra enti.

(127) PERINI, *Il «seguito» delle decisioni costituzionali in materia di conflitti di attribuzione tra poteri*, in AA.VV., «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di Bin-Brunelli-Pugiotto-Veronesi, Napoli, 2006, 311 ss.

(128) RUGGERI-SPADARO, *op. cit.*, 340.

(129) PIZZORUSSO, «Conflitto», in *NN.D.I., App.*, II, Torino, 1981, 374, per il quale «oggetto del conflitto è bensì la spettanza del potere, ma non già considerata in astratto ed in generale, bensì con riferimento alla specifica fattispecie cui si riferisce l'atto impugnato»; MAZZIOTTI, *I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato*, Milano, 1972, II, 17 ss.; CERRI, «Conflitti di attribuzione», in *Enc. giur.*, VIII, Roma, 1996, nonché *Id.*, *Competenza, atto e rapporto nel conflitto di attribuzioni*, in *Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli*, cit., 171; PERINI, *Il seguito e l'efficacia delle decisioni costituzionali nei conflitti fra poteri dello Stato*, Milano, 2003, 28 ss.; RUGGERI-SPADARO, *op. cit.*, 334, secondo cui «è la concreta competenza disciplinata dal legislatore la vera "misura" dell'astratta attribuzione costituzionale». Per GRASSI, «Conflitti costituzionali», in *Digesto pubbl.*, III, Torino, 1989, 18, la Corte definisce la competenza delle parti, «con riferimento al concreto contrasto insorto sulla titolarità o sull'interferenza all'esercizio di un determinato potere o funzione costituzionalmente garantita». *Contra*, sulla base della tesi del valore di interpretazione autentica delle decisioni sui conflitti, PENSOVECCHIO LI BASSI, «Conflitti fra regioni e Stato», in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 1024, che individua l'oggetto dell'accertamento della Corte nella declaratoria di appartenenza

della potestà in contestazione mediante l'interpretazione della norma sulla competenza, che, quale giudicato, trascende il caso concreto. V. altresì GROTANELLI DE' SANTI, *I conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni*, Milano, 1961, 109, che limita la decisione alla sola spettanza delle funzioni contestate, ritenendo che l'interpretazione delle norme costituzionali costituisca la sola premessa giuridica della decisione e non l'oggetto della stessa.

(130) SORRENTINO, *sub art.* 137, in *Comm. della Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1981, 497, per il quale la parte soccombente potrebbe reiterare l'atto illegittimo, facendo sorgere un nuovo conflitto, che la Corte potrà risolvere diversamente, non sussistendo alcun vincolo pro iudicato, nonché CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 448-454, per il quale la pronuncia di annullamento non trascende il caso deciso, né, tanto meno, costituisce un precedente vincolante per il futuro.

(131) MORTATI, *Istituzioni*, cit., II, 1447.

(132) La prima espressione è tratta da PIZZORUSSO, *Effetto*, cit., 1977, seppur in relazione al giudizio sulle leggi, mentre la seconda è ripresa da *Id.*, «Conflitto», cit., 374. V. anche CERRI, «Conflitti di attribuzione», cit., 6, secondo cui «gli effetti di accertamento dovrebbero valere solo fra le parti, potendo organi terzi far valere in separata sede proprie ragioni eventualmente non compatibili con il decimus, (...) (mentre) l'eventuale annullamento dovrebbe, invece, essere efficace erga omnes».

(133) PIZZORUSSO, *Effetto*, cit., 1993.

(134) In giurisprudenza, C. Cost., ord. 26-5-1981, n. 77, *GiC*, 1981, 729, e 19-6-1998, n. 220, *GiC*, 1998, 1747.

(135) PISANESCHI, *I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Presupposti e processo*, Milano, 1992, 404 ss.; PERINI, *op. ult. cit.*, 43; BIN, *L'ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione*, Milano, 1996, 82 ss., e FLORENZANO, *L'oggetto del giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato*, Trento, 1994, 70 ss.

(136) CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, cit., 387; PISANESCHI, *op. cit.*, 405, secondo cui «non sembra che si possa sfuggire, perché la decisione della Corte costituzionale possa avere quella autorità commisurata al ruolo arbitrale che le è richiesto nel conflitto, dall'affermare l'autorità di giudicato anche per tali decisioni»; MORELLI, *sub art.* 134, cit., 790: «la decisione *fa stato* solo in riferimento alla fattispecie *concreta* individuata nel processo concluso», mentre l'eventuale annullamento «ha invece la stessa natura delle corrispondenti pronunce dei giudici amministrativi: determinando l'eliminazione dell'atto con effetti generali» ed, in relazione agli atti amministrativi, MANFRELOTTI, *Effetti del giudicato costituzionale reso in sede di conflitto intersoggettivo e validità degli atti amministrativi*, *GiC*, 2006, 167.

(137) PIZZORUSSO, «Conflitto», cit., 383.

(138) Con riguardo al profilo della violazione del giudicato ex art. 136 Cost. in sede di conflitto di attribuzione tra enti, da ultimo, C. Cost., 20-3-2019, n. 57, *GiC*, 2019, 794.

(139) CERRI, *Giustizia costituzionale*, cit., 294.

(140) Concorda GRASSI, *Il giudizio costituzionale sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni*, Milano, 1985, 176 ss.

(141) Per il conflitto intersoggettivo MARTINES-RUGGERI-SALAZAR, *Lineamenti di diritto regionale*, Milano, 2008, 316.

(142) MALFATTI-PANIZZA-ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*<sup>6</sup>, Torino, 2018, 218. In giurisprudenza, C. Cost., 1-8-2008, n. 329, *GiC*, 2008, 3553.

(143) ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, 1988, cit., 361.

(144) ZAGREBELSKY-MARCONÒ, *op. cit.*, 328, nonché CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 452 ss.

(145) Emblematica è la vicenda della nomina del commissario dell'ente parco dell'arcipelago toscano, su cui la Corte dapprima si è pronunciata con la decisione del 20-1-2004, n. 27, di annullamento del decreto di nomina ministeriale; poi, a seguito di un nuovo ed identico conflitto sollevato dalla Regione, con la sentenza 27-1-2006, n. 21, e, da ultimo, dopo la reiterazione da parte

del Ministero della nomina contestata, ha accolto l'istanza cautelare regionale con l'ord. 7-4-2006, n. 152, per mancato sforzo collaborativo.

(146) Secondo MALFATTI-PANIZZA-ROMBOLI, *op. cit.*, 218, il vincolo del giudicato, pur sempre ricavabile dall'art. 137, 3° co., Cost., opererebbe soltanto nel precludere alla parte soccombente di riproporre un nuovo conflitto avverso il medesimo atto, lamentando la violazione della stessa attribuzione.

(147) Su tali profili PADULA, *Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, giudicato costituzionale e vincolo nei confronti dell'attività amministrativa e dei giudizi amministrativi e ordinari*, in AA.VV., *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull'ammissibilità del referendum abrogativo*, a cura di Pinardi, Torino, 2007, 95 ss., con ampi riferimenti, a cui sia consentito rinviare.

(148) ZAGREBELSKY-MARCENÒ, *op. cit.*, 329. *Contra*, CERRI, *Giustizia costituzionale*, cit., 339, secondo cui anche dopo una sentenza costituzionale di rigetto l'atto impugnato dinanzi ad un giudice ordinario o amministrativo potrebbe essere annullato per i medesimi vizi di competenza costituzionale esaminati dalla Corte.

(149) L. cost. 11-3-1953, n. 1, recante «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale».

(150) L. 25-5-1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo».

(151) MORTATI, *Istituzioni*, cit., II, 848, sostiene l'efficacia di giudicato della sentenza che dichiara non ammissibile il referendum, anche se limitata a quel particolare referendum, sicché non può estendersi ad una nuova richiesta referendaria che abbia lo stesso oggetto della precedente. *Contra* ZAGREBELSKY-MARCENÒ, *op. cit.*, 376.

(152) C. Cost., 26-1-2011, nn. 24 e 25, *GiC*, 2011, 247 e 267, ove

la Corte ribadisce la specialità del giudizio di ammissibilità, la sua autonomia e l'estraneità ad esso di qualsiasi valutazione di merito sulla legittimità costituzionale sia sulla normativa oggetto del referendum che sulla normativa risultante dall'eventuale abrogazione referendaria.

(153) CERRI, *Giustizia*, cit., 374, nonché CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 337 ss.

(154) RUGGERI-SPADARO, *op. cit.*, 360, secondo cui le pronunce nel giudizio sulle leggi «contengono una decisione nel merito a riguardo della conformità (o meno) della legge a Costituzione, (mentre quelle di ammissibilità) si limitano ad attestare la "possibilità" di svolgimento del referendum, per non esservi sottratta la legge presa di mira dai promotori, lasciando impregiudicata (...) ogni questione concernente la costituzionalità degli effetti suscettibili di essere prodotti dal referendum stesso». Concordano ROMBOLI-ROSSI, *op. cit.*, 511.

(155) C. Cost., 10-2-1997, n. 26, *GiC*, 1997, 184, ove la Corte ha dichiarato inammissibili le richieste referendarie, relative all'attribuzione del 25% dei seggi con metodo proporzionale nelle leggi elettorali, già respinte con la sentenza 12-1-1995, n. 5, *GiC*, 1995, 58, escludendo, quindi, un "giudicato" sul referendum, oltre agli effetti sul procedimento referendario.

(156) C. Cost., 10-2-1981, n. 26, *GiC*, 1981, 134, ove la Corte, pur reagendo ad un uso strumentale del referendum volto a neutralizzare la precedente sentenza di incostituzionalità n. 27/1975, non fa alcun specifico richiamo all'art. 137, 3° co., né, tanto meno, all'art. 136 Cost.

(157) Punto 3 del Cons. dir.

(158) *Ibidem*.

(159) *Ibidem*.

(160) SALERNO, *Il referendum*, Padova, 1992, 205.



ISBN 978-88-598-2241-7